



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2019/301 del Consiglio, del 12 febbraio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea** ..... 1

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/302 della Commissione, del 20 febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina** ..... 3
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/303 della Commissione, del 21 febbraio 2019, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la trentatreesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 ..... 6

##### DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2019/304 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del desiderio di non partecipare più ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen contenute nel regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione** ..... 7
- ★ **Decisione (UE) 2019/305 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che autorizza l'Austria, Cipro, la Croazia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Repubblica Dominicana alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori** ..... 9

★	Decisione (UE) 2019/306 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che autorizza l’Austria ad accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione dell’Ecuador e dell’Ucraina alla convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori	11
★	Decisione (UE) 2019/307 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che autorizza l’Austria e la Romania ad accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione dell’Honduras alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori	13
★	Decisione (UE) 2019/308 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che autorizza l’Austria, il Lussemburgo e la Romania ad accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione della Bielorussia e dell’Uzbekistan alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori	15
★	Decisione di esecuzione (UE) 2019/309 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che autorizza la Lituania a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto	17
★	Decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che autorizza la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto	19
★	Decisione (UE, Euratom) 2019/311 del Consiglio, del 19 febbraio 2019, relativa alla nomina di due membri del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca	28
★	Decisione (PESC) 2019/312 del Consiglio, del 21 febbraio 2019, che modifica e proroga la decisione 2014/219/PESC, relativa alla missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)	29
★	Decisione di esecuzione (UE) 2019/313 della Commissione, del 21 febbraio 2019, relativa all’approvazione della tecnologia utilizzata per il generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V, per l’uso in motori a combustione tradizionale e in alcuni motori ibridi di veicoli commerciali leggeri in quanto tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO <sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>	31
★	Decisione di esecuzione (UE) 2019/314 della Commissione, del 21 febbraio 2019, relativa all’approvazione della tecnologia utilizzata per il generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V, per l’uso in motori a combustione tradizionale e in alcuni motori ibridi di autovetture in quanto tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO <sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>	42
★	Decisione di esecuzione (UE) 2019/315 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 1576] <sup>(1)</sup>	53

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE (UE) 2019/301 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2019

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione (UE) 2018/385 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo») è stato firmato il 6 febbraio 2018, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura separata per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.
- (3) È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione e degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato, a nome dell'Unione e degli Stati membri, il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea <sup>(3)</sup>.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione e degli Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> Approvazione del 15 gennaio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2018/385 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione e degli Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GUL 69 del 13.3.2018, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GUL 69 del 13.3.2018 unitamente alla decisione relativa alla firma.

<sup>(4)</sup> La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
E.O. TEODOROVICI

---

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/302 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2019

**che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 150 del 20.5.2014, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GUL 145 del 29.6.1995, pag. 47).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2019

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

*Jerzy PLEWA*

*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 12 90	Carcasse di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , presentazione 65 %, congelate	121,0	0	AR
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	242,1	17	AR
		215,0	26	BR
		311,4	0	CL
		239,2	18	TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	342,1	0	BR
		354,5	0	CL
1602 32 11	Preparazioni non cotte di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i>	264,4	7	BR

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/303 DELLA COMMISSIONE****del 21 febbraio 2019****recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la trentatreesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione <sup>(3)</sup> ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute per la trentatreesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la trentatreesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 19 febbraio 2019, il prezzo minimo di vendita è fissato a 163,10 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2019

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).

# DECISIONI

## DECISIONE (UE) 2019/304 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2019

**relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del desiderio di non partecipare più ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen contenute nel regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la notifica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 19 effettuata dal governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al presidente del Consiglio con lettera del 1° ottobre 2018, del desiderio di non partecipare alla proposta di rifusione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Regno Unito partecipa al regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup> quale modificato dal regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 <sup>(2)</sup>.
- (2) Il 1° ottobre 2018, entro il termine di tre mesi previsto, il Regno Unito ha notificato al presidente del Consiglio che non desidera partecipare all'adozione della rifusione del regolamento (CE) n. 377/2004 proposta dalla Commissione il 16 maggio 2018 e pervenuta al Consiglio in tutte le lingue necessarie il 2 luglio 2018.
- (3) Il regolamento (CE) n. 377/2004 mira al potenziare la cooperazione tra i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione distaccati nei paesi terzi, in particolare stabilendo l'obbligo di costituire tra loro reti locali o regionali e di promuovere l'uso di un apposito strumento elettronico per lo scambio regolare di informazioni all'interno delle reti locali, e l'istituzione di un sistema di rendicontazione sulle attività delle reti mediante relazioni semestrali della presidenza, senza tuttavia imporre l'impiego di un dato sistema operativo né l'interazione diretta con disposizioni previste da altri strumenti giuridici che fanno parte dell'*acquis* di Schengen.
- (4) La rifusione del regolamento (CE) n. 377/2004 proposta il 16 maggio 2018 pur intendendo rafforzare il coordinamento e ottimizzare l'uso dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, compresi i nuovi funzionari di collegamento europei distaccati nei paesi terzi, per consentire loro di realizzare in modo più efficace le priorità dell'UE nell'ambito della migrazione, non si discosta dalla natura dell'attuale regolamento (CE) n. 377/2004 per quanto riguarda l'interazione specifica con le altre parti dell'*acquis* di Schengen.
- (5) La proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 377/2004, proprio come l'attuale regolamento (CE) n. 377/2004, può pertanto essere considerata quale misura autonoma nell'ambito dell'*acquis* di Schengen che non implica alcuna interazione operativa con altri strumenti giuridici parte dello stesso *acquis*.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 13).

- (6) In questo caso eccezionale, alla luce dell'autonomia operativa dell'attuale regolamento (CE) n. 377/2004 nell'ambito dell'*acquis* di Schengen, si può ritenere che, se il Regno Unito non partecipa più all'attuale regolamento né ad ogni altra modifica successiva, ma prosegue la partecipazione al resto dell'*acquis* di Schengen a cui partecipa attualmente a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>, questo serve a garantire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito a tale *acquis* senza tuttavia incidere seriamente sul funzionamento pratico delle altre sue parti e rispettandone nel contempo la coerenza.
- (7) È pertanto opportuno che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo n. 19, l'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE cessi di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per quanto riguarda l'attuale regolamento (CE) n. 377/2004 e ogni altra modifica successiva, inclusa la proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 377/2004, dalla data di entrata in vigore della proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 377/2004.
- (8) Di conseguenza, è parimenti opportuno che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo n. 19, il punto 6 dell'allegato I della decisione 2004/926/CE del Consiglio <sup>(4)</sup> cessi di applicarsi, relativamente al regolamento (CE) n. 377/2004, dalla data di entrata in vigore della proposta di rifusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La decisione 2000/365/CE e il punto 6 dell'allegato I della decisione 2004/926/CE cessano di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio e ogni altra modifica successiva, dalla data di entrata in vigore della proposta di rifusione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione.

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

*Per il Consiglio*

*La presidente*

F. MOGHERINI

---

<sup>(3)</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

<sup>(4)</sup> Decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70).

**DECISIONE (UE) 2019/305 DEL CONSIGLIO****del 18 febbraio 2019****che autorizza l'Austria, Cipro, la Croazia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Repubblica Dominicana alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.
- (2) Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 <sup>(2)</sup> («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.
- (3) Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.
- (4) Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.
- (5) L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
- (6) Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.
- (7) La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.
- (8) La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.
- (9) Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea <sup>(3)</sup>, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.
- (10) L'11 agosto 2004 la Repubblica dominicana ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore nella Repubblica dominicana il 1° novembre 2004.

<sup>(1)</sup> Parere del 31 gennaio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> ECLI:EU:C:2014:2303.

- (11) Tutti gli Stati membri, tranne l'Austria, Cipro, la Croazia, la Danimarca, il Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito, hanno già accettato l'adesione della Repubblica dominicana alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione della Repubblica Dominicana ha portato alla conclusione che l'Austria, Cipro, la Croazia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Repubblica dominicana a norma della convenzione dell'Aia del 1980.
- (12) L'Austria, Cipro, la Croazia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito dovrebbero pertanto essere autorizzati a depositare le loro dichiarazioni di accettazione, nell'interesse dell'Unione, dell'adesione della Repubblica dominicana in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Gli altri Stati membri dell'Unione che hanno già accettato l'adesione della Repubblica dominicana alla convenzione dell'Aia del 1980 non dovrebbero depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico.
- (13) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento Bruxelles II bis e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. L'Austria, Cipro, la Croazia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Repubblica dominicana alla convenzione dell'Aia del 1980.

2. Non oltre il 19 febbraio 2020, gli Stati membri di cui al paragrafo 1 depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Repubblica dominicana alla convenzione dell'Aia del 1980, formulata come segue:

«L'/Il/La [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione della Repubblica dominicana alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2019/305 del Consiglio».

3. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione della Repubblica dominicana alla convenzione dell'Aia del 1980 e comunicano il testo delle dichiarazioni entro due mesi dal deposito alla Commissione.

#### *Articolo 2*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

#### *Articolo 3*

L'Austria, Cipro, la Croazia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
N. BĂDĂLĂU

**DECISIONE (UE) 2019/306 DEL CONSIGLIO****del 18 febbraio 2019****che autorizza l'Austria ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.
- (2) Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 <sup>(2)</sup> («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.
- (3) Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.
- (4) Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.
- (5) L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
- (6) Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.
- (7) La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.
- (8) La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.
- (9) Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea <sup>(3)</sup>, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.
- (10) Il 22 gennaio 1992 l'Ecuador ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore nel paese il 1° aprile 1992.
- (11) Tutti gli Stati membri interessati, tranne l'Austria e la Danimarca, hanno già accettato l'adesione dell'Ecuador alla convenzione dell'Aia del 1980. L'Ecuador ha accettato l'adesione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Romania alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione dell'Ecuador ha portato alla conclusione che l'Austria è in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Ecuador a norma della convenzione dell'Aia del 1980.

<sup>(1)</sup> Parere del 31 gennaio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GUL 338 del 23.12.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> ECLI:EU:C:2014:2303.

- (12) Il 2 giugno 2006 l'Ucraina ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore nel paese il 1° settembre 2006.
- (13) Tutti gli Stati membri interessati, tranne l'Austria e la Danimarca, hanno già accettato l'adesione dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione dell'Ucraina ha portato alla conclusione che l'Austria è in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Ucraina a norma della convenzione dell'Aia del 1980.
- (14) L'Austria dovrebbe pertanto essere autorizzata a depositare la sua dichiarazione di accettazione, nell'interesse dell'Unione, dell'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Gli altri Stati membri dell'Unione che hanno già accettato l'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 1980 non dovrebbero depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico.
- (15) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento Bruxelles II bis e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (16) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. L'Austria è autorizzata ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 1980.
2. Non oltre il 19 febbraio 2020, l'Austria deposita una dichiarazione con la quale accetta, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 1980, formulata come segue:  
«L'[Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2019/306 del Consiglio».
3. L'Austria informa il Consiglio e la Commissione del deposito della propria dichiarazione di accettazione dell'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina e comunica alla Commissione il testo di tale dichiarazione entro due mesi dal deposito.

#### *Articolo 2*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

#### *Articolo 3*

L'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
N. BĂDĂLĂU

**DECISIONE (UE) 2019/307 DEL CONSIGLIO****del 18 febbraio 2019****che autorizza l'Austria e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione dell'Honduras alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.
- (2) Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 <sup>(2)</sup> («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.
- (3) Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.
- (4) Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.
- (5) L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
- (6) Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.
- (7) La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.
- (8) La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.
- (9) Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea <sup>(3)</sup>, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.
- (10) Il 20 dicembre 1993 l'Honduras ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore nel paese il 1° marzo 1994.

<sup>(1)</sup> Parere del 31 gennaio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GUL 338 del 23.12.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> ECLI:EU:C:2014:2303.

- (11) Tutti gli Stati membri interessati, tranne l'Austria, la Danimarca e la Romania, hanno già accettato l'adesione dell'Honduras alla convenzione dell'Aia del 1980. L'Honduras ha accettato l'adesione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta e della Slovenia alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione dell'Honduras ha portato alla conclusione che l'Austria e la Romania sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Honduras a norma della convenzione dell'Aia del 1980.
- (12) L'Austria e la Romania dovrebbero pertanto essere autorizzate a depositare le loro dichiarazioni di accettazione, nell'interesse dell'Unione, dell'adesione dell'Honduras in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Gli altri Stati membri dell'Unione, che hanno già accettato l'adesione dell'Honduras alla convenzione dell'Aia del 1980, non dovrebbero depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico.
- (13) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento Bruxelles II bis e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. L'Austria e la Romania sono autorizzate ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Honduras alla convenzione dell'Aia del 1980.
2. Non oltre il 19 febbraio 2020, l'Austria e la Romania depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Honduras alla convenzione dell'Aia del 1980, formulata come segue:  
«L'/La [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione dell'Honduras alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2019/307 del Consiglio».
3. L'Austria e la Romania informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione dell'Honduras e comunicano alla Commissione il testo delle dichiarazioni entro due mesi dal deposito.

#### *Articolo 2*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

#### *Articolo 3*

L'Austria e la Romania sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
N. BĂDĂLĂU

**DECISIONE (UE) 2019/308 DEL CONSIGLIO****del 18 febbraio 2019****che autorizza l'Austria, il Lussemburgo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.
- (2) Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 <sup>(2)</sup> («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.
- (3) Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.
- (4) Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.
- (5) L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
- (6) Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.
- (7) La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.
- (8) La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.
- (9) Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea <sup>(3)</sup>, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.
- (10) Il 12 gennaio 1998 la Bielorussia ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore nel paese il 1° aprile 1998.

<sup>(1)</sup> Parere del 31 gennaio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GUL 338 del 23.12.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> ECLI:EU:C:2014:2303.

- (11) Tutti gli Stati membri interessati, tranne l'Austria, la Danimarca, il Lussemburgo e la Romania, hanno già accettato l'adesione della Bielorussia alla convenzione dell'Aia del 1980. La Bielorussia ha accettato l'adesione della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e di Malta alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione della Bielorussia ha portato alla conclusione che l'Austria, il Lussemburgo e la Romania sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Bielorussia a norma della convenzione dell'Aia del 1980.
- (12) Il 31 maggio 1999 l'Uzbekistan ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore nel paese il 1° agosto 1999.
- (13) Tutti gli Stati membri interessati, tranne l'Austria, la Danimarca, il Lussemburgo e la Romania, hanno già accettato l'adesione dell'Uzbekistan alla convenzione dell'Aia del 1980. L'Uzbekistan ha accettato l'adesione della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e di Malta alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione dell'Uzbekistan ha portato alla conclusione che l'Austria, il Lussemburgo e la Romania sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Uzbekistan a norma della convenzione dell'Aia del 1980.
- (14) L'Austria, il Lussemburgo e la Romania dovrebbero pertanto essere autorizzati a depositare le loro dichiarazioni di accettazione, nell'interesse dell'Unione, dell'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Gli altri Stati membri dell'Unione che hanno già accettato l'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione dell'Aia del 1980 non dovrebbero depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico.
- (15) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento Bruxelles II bis e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (16) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. L'Austria, il Lussemburgo e la Romania sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione dell'Aia del 1980.

2. Non oltre il 19 febbraio 2020, l'Austria, il Lussemburgo e la Romania depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione dell'Aia del 1980, formulata come segue:

«L'/Il/La [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2019/308 del Consiglio».

3. L'Austria, il Lussemburgo e la Romania informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan e comunicano alla Commissione il testo delle dichiarazioni entro due mesi dal deposito.

#### *Articolo 2*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

#### *Articolo 3*

L'Austria, il Lussemburgo e la Romania sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

N. BĂDĂLĂU

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/309 DEL CONSIGLIO****del 18 febbraio 2019****che autorizza la Lituania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) Con lettera protocollata presso la Commissione il 16 ottobre 2018, la Lituania ha chiesto di essere autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per applicare il meccanismo di inversione contabile alle cessioni di dischi rigidi («misura speciale»).
- (3) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato, con lettere del 19 novembre 2018, gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Lituania. Con lettera del 20 novembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
- (4) La Lituania ha individuato una frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente riguardo a cessioni di prodotti elettronici, quali computer portatili, telefoni cellulari, tablet e dischi rigidi. La portata e l'ampiezza di tale prassi incidono direttamente e molto negativamente sul bilancio dello Stato.
- (5) La Lituania ha adottato una serie di misure per contrastare e prevenire questo tipo di frodi all'IVA. Secondo la Lituania tali misure non sono sufficienti per prevenire la frode all'IVA nelle cessioni di prodotti elettronici.
- (6) In base all'articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE, la Lituania intende introdurre il meccanismo di inversione contabile sui prodotti elettronici. I dischi rigidi non rientrano tuttavia nell'ambito del predetto articolo.
- (7) Al fine di disporre di una forma più ampia del meccanismo di inversione contabile applicabile non solo ai prodotti elettronici già contemplati dall'articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE bensì anche ai dischi rigidi, la Lituania chiede di essere autorizzata a introdurre la misura speciale.
- (8) Tenuto conto dell'eventuale incidenza positiva della misura speciale nella lotta contro la frode all'IVA individuata dalla Lituania, la deroga dovrebbe essere concessa per un periodo limitato, dal 1° marzo 2019 al 28 febbraio 2022.
- (9) Generalmente le deroghe sono autorizzate per un periodo limitato in modo da poter valutare se le misure speciali siano idonee ed efficaci. Le deroghe concedono agli Stati membri il tempo di introdurre altre misure convenzionali per affrontare il problema specifico fino alla scadenza delle misure speciali, rendendo in tal modo ridondante una proroga della stessa. Solo in casi eccezionali si concede una deroga, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori in cui occorrono frodi. La Lituania dovrebbe quindi attuare altre misure convenzionali per combattere e prevenire la frode all'IVA nel settore dei dischi rigidi entro la scadenza della misura speciale e, di conseguenza, non vi dovrebbe essere un'ulteriore esigenza di derogare all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda tali cessioni.
- (10) La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

<sup>(1)</sup> GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Lituania è autorizzata a designare il destinatario della cessione quale soggetto passivo dell'IVA nel caso delle cessioni di dischi rigidi.

*Articolo 2*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 2019 e cessa di produrre effetti il 28 febbraio 2022.

*Articolo 3*

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
N. BĂDĂLĂU

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/310 DEL CONSIGLIO****del 18 febbraio 2019****che autorizza la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 15 maggio 2018 la Polonia ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE per applicare un meccanismo di pagamento frazionato («misura speciale»). La misura speciale dovrebbe chiedere l'inclusione di una dichiarazione speciale, vale a dire l'imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere versata sul conto IVA vincolato del fornitore o prestatore per le fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi esposte alle frodi e di norma interessate dal meccanismo di inversione contabile nonché dalla responsabilità in solido in Polonia. La Polonia ha chiesto la misura speciale per un periodo di tre anni, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.
- (2) In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda della Polonia agli altri Stati membri con lettere del 3 settembre 2018. Con lettera del 4 settembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) La Polonia ha già adottato numerose misure per lottare contro le frodi. Ha introdotto, tra l'altro, il meccanismo di inversione contabile e la responsabilità in solido del fornitore o prestatore e del cliente, il file di audit standard, norme più rigorose per la registrazione e la cancellazione dal registro dell'IVA dei soggetti passivi, un maggior numero di audit. La Polonia, tuttavia, ritiene che tali soluzioni siano insufficienti per prevenire le frodi all'IVA.
- (4) La Polonia ritiene che l'applicazione della misura speciale eliminerà le frodi all'IVA. Poiché nell'ambito del meccanismo del pagamento frazionato l'importo IVA depositato su un conto IVA distinto di un soggetto passivo può essere usato unicamente a fini limitati, vale a dire per versare l'IVA dovuta alle autorità fiscali o per versare l'IVA fatturata dai fornitori o prestatori, le autorità fiscali hanno una maggior garanzia di ricevere l'intero importo dell'IVA che dovrebbe essere trasferito dal soggetto passivo all'erario polacco.
- (5) Il 1° luglio 2018 la Polonia ha introdotto il meccanismo del pagamento frazionato su base facoltativa. La Polonia ritiene che nei settori particolarmente esposti alle frodi all'IVA sia opportuno introdurre la misura speciale. Tali settori comprendono settori dell'economia quali acciaio, rottami, apparecchiature elettroniche, oro, metalli non ferrosi, combustibili e plastiche. Detti settori sono di norma interessati dal meccanismo di inversione contabile e dalla responsabilità in solido del fornitore o prestatore e del cliente in Polonia.
- (6) La misura speciale si applicherà a forniture di beni e a prestazioni di servizi elencate in allegato effettuate fra soggetti passivi o fra imprese (B2B) e coprirà unicamente i trasferimenti bancari elettronici.
- (7) In caso di eccedenza dell'imposta a monte rispetto all'imposta a valle indicata dal fornitore o prestatore nella dichiarazione IVA come importo IVA rimborsabile, il versamento di tale rimborso è di norma effettuato entro 60 giorni sul conto ordinario del fornitore o prestatore. La Polonia ha tuttavia comunicato alla Commissione che per le operazioni interessate dalla misura speciale, su richiesta di un fornitore o prestatore che dispone di un conto IVA vincolato, il rimborso dev'essere effettuato entro 25 giorni.
- (8) I fornitori o prestatori non devono sostenere costi di apertura e di gestione del conto bancario IVA, in quanto la banca non deve imporre commissioni né spese su tale conto.

<sup>(1)</sup> GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

- (9) La misura speciale deve applicarsi a tutti i fornitori o prestatori, inclusi quelli non stabiliti in Polonia, in quanto dispongano di un conto bancario gestito conformemente alla legge polacca sul diritto bancario. A tal proposito, la Polonia ha confermato che i fornitori o prestatori non sosterranno spese aggiuntive connesse all'obbligo di aprire un conto bancario in Polonia, poiché tali fornitori o prestatori potranno aprire e detenere senza spese il conto bancario destinato ai pagamenti IVA in Polonia.
- (10) La misura speciale prevista dalla Polonia genererà cambiamenti significativi per i fornitori o prestatori. Tale sistema è già operativo dal 1° luglio 2018 su base facoltativa e i soggetti passivi hanno avuto l'opportunità di familiarizzare con esso.
- (11) La Commissione ritiene che la misura speciale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi esposte a frodi possa produrre risultati efficaci nella lotta contro le frodi. Le deroghe sono di norma concesse per un periodo limitato. La misura speciale dovrebbe pertanto essere autorizzata dal 1° marzo 2019 fino al 28 febbraio 2022.
- (12) Considerati la novità e l'ampio ambito di applicazione della misura speciale, è importante garantire il seguito necessario. In particolare, tale seguito deve concentrarsi sull'incidenza della misura speciale sul livello delle frodi all'IVA e sui soggetti passivi relativamente, tra l'altro, ai rimborsi dell'IVA, agli oneri amministrativi e ai costi per i soggetti passivi. La Polonia dovrebbe pertanto presentare una relazione sull'incidenza della misura speciale 18 mesi dopo la sua entrata in vigore in Polonia.
- (13) La misura speciale non inciderà sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

In deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, la Polonia è autorizzata a introdurre una dichiarazione speciale, vale a dire l'IVA deve essere versata sul conto bancario IVA del fornitore o prestatore, aperto in Polonia, distinto e vincolato, per le fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'allegato della presente decisione effettuate fra soggetti passivi, qualora i pagamenti per tali cessioni e prestazioni siano effettuati per mezzo di trasferimenti bancari elettronici.

#### *Articolo 2*

La Polonia notifica alla Commissione il provvedimento nazionale di cui all'articolo 1.

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore in Polonia della misura di cui all'articolo 1, la Polonia presenta una relazione alla Commissione in merito alla sua incidenza complessiva sul livello delle frodi all'IVA e sui soggetti passivi interessati.

#### *Articolo 3*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione si applica dal 1° marzo 2019 al 28 febbraio 2022.

#### *Articolo 4*

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

N. BĂDĂLĂU

## ALLEGATO

**Elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi interessate dall'articolo 1**

L'articolo 1 si applica alle seguenti cessioni di beni e prestazioni di servizi descritte conformemente alla classificazione polacca dei prodotti e servizi (PKWiU):

Voce	PKWiU	Denominazione dei beni (gruppo di beni)/denominazione dei servizi (gruppo di servizi)
1	24.10.12.0	Ferro-leghe
2	24.10.14.0	Pellet e polvere di ghise gregge, ghise gregge o acciaio speculari
3	24.10.31.0	Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm
4	24.10.32.0	Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm
5	24.10.35.0	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, esclusi i prodotti di acciai al silicio detti magnetici
6	24.10.36.0	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm, esclusi i prodotti di acciai al silicio detti magnetici
7	24.10.41.0	Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm
8	24.10.43.0	Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, esclusi i prodotti di acciai al silicio detti magnetici
9	24.10.51.0	Prodotti laminati piatti di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti
10	24.10.52.0	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti
11	24.10.61.0	Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di acciai non legati
12	24.10.62.0	Altre barre di acciaio, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione
13	24.10.65.0	Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di altri acciai legati
14	24.10.66.0	Altre barre di altri acciai legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione
15	24.10.71.0	Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di acciai non legati
16	24.10.73.0	Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altri acciai legati
17	24.31.10.0	Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciai non legati
18	24.31.20.0	Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciai legati, diversi dall'acciaio inossidabile
19	24.32.10.0	Prodotti di acciaio, laminati piatti a freddo, non rivestiti, di larghezza inferiore a 600 mm
20	24.32.20.0	Prodotti di acciaio, laminati piatti a freddo, placcati o rivestiti, di larghezza inferiore a 600 mm

Voce	PKWiU	Denominazione dei beni (gruppo di beni)/denominazione dei servizi (gruppo di servizi)
21	24.33.11.0	Prodotti a sezione aperta, ottenuti a freddo o piegati, di acciai non legati
22	24.33.20.0	Lamiere nervate di acciai non legati
23	24.34.11.0	Fili trafilati a freddo di acciai non legati
24	24.41.10.0	Argento greggio, semilavorato o in polvere
25	ex 24.41.20.0	Oro greggio, semilavorato o in polvere, escluso l'oro da investimento ai sensi dell'articolo 121 della legge, subordinato all'articolo 27
26	24.41.30.0	Platino greggio, semilavorato o in polvere
27	Indipendentemente dal simbolo PKWiU	Oro da investimento ai sensi dell'articolo 121 della legge
28	ex 24.41.40.0	Metalli comuni o argento, dorati, semilavorati – esclusivamente argento, dorato, semilavorato
29	ex 24.41.50.0	Metalli comuni argentati e metalli comuni, argento o oro, platinati, semilavorati – esclusivamente dorati e argentati, semilavorati
30	24.42.11.0	Alluminio greggio
31	24.43.11.0	Piombo greggio
32	24.43.12.0	Zinco greggio
33	24.43.13.0	Stagno greggio
34	24.44.12.0	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica
35	24.44.13.0	Rame raffinato e leghe di rame, in forma greggia; leghe madri di rame
36	24.44.21.0	Polveri e pagliette di rame
37	24.44.22.0	Barre e profilati di rame
38	24.44.23.0	Fili di rame
39	24.45.11.0	Nichel greggio
40	ex 24.45.30.0	Altri metalli non ferrosi e prodotti degli stessi; cermet; ceneri e residui contenenti metalli e composti metallici – esclusivamente rifiuti e rottami di metalli non preziosi
41	ex 26.11.30.0	Circuiti integrati elettronici – esclusivamente processori
42	ex 26.20.11.0	Macchine portatili di elaborazione dati, aventi un peso uguale o inferiore a 10 kg, come computer portatili e notebook; computer portatili palmari (come i notebook) e simili – esclusivamente computer portatili come tablet, notebook, laptop
43	ex 26.30.22.0	Telefoni cellulari o altre reti senza fili – solo telefoni cellulari, compresi smartphone
44	ex 26.40.60.0	Console per videogiochi (come quelle usate con un televisore o uno schermo autonomo) e altri apparecchi per il gioco o il gioco d'azzardo con schermo elettronico – esclusi accessori e parti

Voce	PKWiU	Denominazione dei beni (gruppo di beni)/denominazione dei servizi (gruppo di servizi)
45	ex 32.12.13.0	Oggetti di gioielleria e loro parti nonché altri oggetti di gioielleria e loro parti, in oro e argento o placcati con metalli preziosi – esclusivamente parti di gioielleria e parti di altri oggetti di gioielleria in oro, argento e platino, ossia oggetti di gioielleria non finiti o incompleti e parti distinte di oggetti di gioielleria, compresi quelli rivestiti o placcati con metalli preziosi
46	38.11.49.0	Carcasse, diverse da navi ed altre strutture galleggianti, destinate alla demolizione
47	38.11.51.0	Rifiuti di vetro
48	38.11.52.0	Rifiuti di carta e cartone
49	38.11.54.0	Altri rifiuti di gomma
50	38.11.55.0	Rifiuti di materie plastiche
51	38.11.58.0	Rifiuti contenenti metalli diversi dai rifiuti pericolosi
52	38.12.26.0	Cascami metallici pericolosi
53	38.12.27	Rifiuti e celle e accumulatori elettrici difettosi; celle e batterie galvaniche e accumulatori usati
54	38.32.2	Materie prime secondarie metalliche
55	38.32.31.0	Vetro sotto forma di materie prime secondarie
56	38.32.32.0	Carta e cartone sotto forma di materie prime secondarie
57	38.32.33.0	Materie plastiche sotto forma di materie prime secondarie
58	38.32.34.0	Gomma sotto forma di materie prime secondarie
59	24.20.11.0	Tubi (senza saldatura) di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti
60	24.20.12.0	Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, senza saldature, di acciaio
61	24.20.13.0	Altri tubi, di sezione circolare, di acciaio
62	24.20.31.0	Tubi di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm
63	24.20.33.0	Altri tubi saldati, a sezione circolare, di diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm, di acciaio
64	24.20.34.0	Tubi, di sezione diversa da quella circolare, saldati, di diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm, di acciaio
65	24.20.40.0	Tubi o accessori per tubi, di acciaio, non colato
66	ex 25.11.23.0	Altre costruzioni e parti di costruzioni, lamiere, barre, profilati e simili, di ferro, acciaio o alluminio – solo di acciaio
67	ex 25.93.13.0	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro, di acciaio o di rame; lamiere stirate, di ferro, acciaio o rame – solo di acciaio
68		Benzine per motori, gasolio, gas combustibile – ai sensi delle disposizioni in materia di accise
69		Olio combustibile e olio lubrificante – ai sensi delle disposizioni in materia di accise

Voce	PKWiU	Denominazione dei beni (gruppo di beni)/denominazione dei servizi (gruppo di servizi)
70	ex 10.4	Oli e grassi di origine animale e vegetale – esclusivamente olio di colza
71	ex 20.59.12.0	Emulsioni per sensibilizzare le superfici destinate all'uso fotografico preparazioni chimiche per usi fotografici, non classificate altrove – esclusivamente toner senza testina di stampa per macchine automatiche di elaborazione dati.
72	ex 20.59.30.0	Inchiostro per macchina da scrivere, inchiostro per tamponi e altri inchiostri – esclusivamente cartucce d'inchiostro senza testina di stampa per macchine automatiche di elaborazione dati.
73	ex 22.21.30.0	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole, di materie plastiche, non rinforzate, stratificate o associate ad altri materiali
74	ex 26.20.21.0	Unità di memoria – esclusivamente dischi rigidi (HDD)
75	ex 26.20.22.0	Dispositivi per la memorizzazione allo stato solido – esclusivamente SSD
76	ex 26.70.13.0	Videocamere e fotocamere digitali – esclusivamente fotocamere digitali
77	ex 28.23.26.0	Parti e accessori di fotocopiatrici – esclusivamente cartucce d'inchiostro e testine di stampa per stampanti per macchine automatiche di elaborazione dati, toner con testina di stampa per stampanti per macchine automatiche di elaborazione dati
78	ex 58.29.11.0	Pacchetti informatici di sistema operativo – esclusivamente SSD
79	ex 58.29.29.0	Altri pacchetti informatici – esclusivamente SSD
80	ex 59.11.23.0	Altri video e registrazioni video su dischi, nastri magnetici e mezzi analogici – esclusivamente SSD
81	indipendentemente dal simbolo PKWiU	Servizi per il trasferimento di quote di emissione di gas a effetto serra di cui alla legge del 12 giugno 2015 sul regime di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (Gazzetta ufficiale 2017, voce 568)
82	41.00.30.0	Lavori di costruzione su fabbricati residenziali (nuovi lavori e lavori di ricostruzione e di restauro)
83	41.00.40.0	Lavori di costruzione di fabbricati non residenziali (nuovi lavori e lavori di ricostruzione e di restauro)
84	42.11.20.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di autostrade, strade, strade urbane, altri passaggi per veicoli e pedoni e piste di campi di aviazione
85	42.12.20.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
86	42.13.20.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di ponti e gallerie
87	42.21.21.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di condotte di trasmissione
88	42.21.22.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di reti di distribuzione, compresi lavori ausiliari
89	42.21.23.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di sistemi di irrigazione (canali); condutture e tubi per la distribuzione dell'acqua; impianti di trattamento delle acque, impianti di smaltimento delle acque di scarico e stazioni di pompaggio
90	42.21.24.0	Lavori di trivellazione di pozzi d'acqua e di estrazione idrica e lavori di installazione di fosse settiche
91	42.22.21.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di infrastrutture per l'energia elettrica (trasmissione) e le telecomunicazioni

Voce	PKWiU	Denominazione dei beni (gruppo di beni)/denominazione dei servizi (gruppo di servizi)
92	42.22.22.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di infrastrutture per l'energia elettrica (distribuzione) e le telecomunicazioni
93	42.22.23.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di centrali elettriche
94	42.91.20.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di strutture portuali, dighe, chiuse ed altre strutture idrotecniche
95	42.99.21.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di impianti produttivi e minerari
96	42.99.22.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di strutture per stadi e terreni sportivi
97	42.99.29.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di altre opere di genio civile
98	43.11.10.0	Lavori di demolizione di edifici
99	43.12.11.0	Lavori di preparazione del suolo e del terreno; esclusi lavori di sterro
100	43.12.12.0	Sterro: lavori di scavo, affossatura e di movimento terra
101	43.13.10.0	Lavori di scavo, trivellazione e perforazione, geologia e genio
102	43.21.10.1	Lavori di installazione di impianti elettrici di sicurezza
103	43.21.10.2	Lavori di installazione di altri impianti elettrici
104	43.22.11.0	Lavori di installazione di impianti idraulici e fognature
105	43.22.12.0	Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria
106	43.22.20.0	Lavori di installazione di raccordi per il gas
107	43.29.11.0	Lavori di isolamento
108	43.29.12.0	Lavori di installazione di recinzioni e cancellate
109	43.29.19.0	Altri lavori di installazione, non classificati altrove
110	43.31.10.0	Lavori di intonacatura
111	43.32.10.0	Altri lavori di carpenteria
112	43.33.10.0	Lavori di pavimentazione e di intonacatura
113	43.33.21.0	Lavori di posa di terrazzo, marmo, granito o ardesia su pavimenti e pareti
114	43.33.29.0	Altri lavori di posa su pavimenti e pareti (inclusa carta da parati), non classificati altrove
115	43.34.10.0	Lavori di tinteggiatura
116	43.34.20.0	Lavori di vetreria
117	43.39.11.0	Lavori di decorazione
118	43.39.19.0	Lavori di esecuzione di altri lavori di finitura, non classificati altrove
119	43.91.11.0	Lavori di costruzione di ossature di tetti

Voce	PKWiU	Denominazione dei beni (gruppo di beni)/denominazione dei servizi (gruppo di servizi)
120	43.91.19.0	Altri lavori di copertura
121	43.99.10.0	Lavori di isolamento e impermeabilizzazione
122	43.99.20.0	Lavori di ponteggio
123	43.99.30.0	Lavori di fondazione, inclusa la palificazione
124	43.99.40.0	Strutture in calcestruzzo
125	43.99.50.0	Lavori di installazione di elementi in acciaio
126	43.99.60.0	Lavori in muratura e posa in opera di mattoni e pietre
127	43.99.70.0	Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate
128	43.99.90.0	Opere specializzate non classificate altrove
129	05.10.10.0	Carbon fossile
130	05.20.10.0	Lignite
131	19.10.10.0	Coke e semicoke di carbon fossile e di lignite o di torba; carbone di storta
132	19.20.11.0	Mattonelle e combustibili solidi simili ottenuti da carbon fossile
133	19.20.12.0	Mattonelle e combustibili solidi similari ottenuti da lignite
134	ex 26.70.13.0	Fotocamere digitali e fotocamere digitali per fotografia – esclusivamente fotocamere digitali
135	26.40.20.0	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o delle immagini
136	26.20.1	Computer e altre macchine automatiche di elaborazione dati
137	30.91.20.0	Parti e accessori di motocicli e sidecar
138	27.20.2	Accumulatori elettrici e loro parti
139	28.11.41.0	Parti di motori a combustione interna con accensione a scintilla (escluse le parti di motori per l'aviazione)
140	ex 29.31.10.0	Fasci di cavi di accensione e altre serie di fili, dei tipi usati in veicoli, aeromobili o imbarcazioni – esclusivamente fasci di cavi di accensione e altre serie di fili usati nei veicoli
141	29.31.21.0	Candele di accensione; magneti; dinamo-magnet; volano-magnet; distributori; bobine di accensione
142	29.31.22.0	Avviatori, anche funzionanti come generatori; altri generatori e altri apparecchi e dispositivi per motori a combustione interna
143	29.31.23.0	Apparecchi elettrici di segnalazione, tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici per veicoli a motore
144	29.31.30.0	Parti di altri apparecchi elettrici per veicoli a motore
145	29.32.20.0	Cinture di sicurezza, airbag e parti ed accessori di carrozzerie
146	29.32.30.0	Accessori e pezzi di ricambio per veicoli a motore non classificati altrove, esclusi motocicli
147	45.31.1	Servizi di vendita di accessori e pezzi di ricambio per veicoli a motore, esclusi motocicli

Voce	PKWiU	Denominazione dei beni (gruppo di beni)/denominazione dei servizi (gruppo di servizi)
148	45.32.1	Servizi specializzati di vendita al dettaglio di accessori e pezzi di ricambio per veicoli a motore, esclusi motocicli
149	45.32.2	Altri servizi di vendita al dettaglio di accessori e pezzi di ricambio per veicoli a motore, esclusi motocicli
150	ex 45.40.10.0	Servizi di vendita all'ingrosso di motocicli, accessori e pezzi di ricambio – solo vendita di pezzi di ricambio e accessori per motocicli
151	ex 45.40.20.0	Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di motocicli, accessori e pezzi di ricambio – solo vendita di pezzi di ricambio e accessori per motocicli
152	ex 45.40.30.0	Altri servizi di vendita al dettaglio di motocicli, accessori e pezzi di ricambio – solo vendita di pezzi di ricambio e accessori per motocicli

**DECISIONE (UE, Euratom) 2019/311 DEL CONSIGLIO****del 19 febbraio 2019****relativa alla nomina di due membri del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo danese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2015 e il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 <sup>(1)</sup> e (UE, Euratom) 2015/1790 <sup>(2)</sup>, relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020. Il 16 febbraio 2016, con decisione (UE) 2016/229 <sup>(3)</sup> del Consiglio, la sig.ra Marie-Louise KNUPPERT è stata sostituita dal sig. Arne GREVSEN in qualità di membro.
- (2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Bernt FALLENKAMP.
- (3) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Arne GREVSEN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono nominati membri del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020:

- la sig.ra Dorthe ANDERSEN, *Head of Danish Trade Union EU Office*,
- la sig.ra Bente SORGENFREY, *1. vice president FH - Danish Trade Union Confederation*.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2019

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

G. CIAMBA

---

<sup>(1)</sup> Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1 ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2016/229 del Consiglio, del 16 febbraio 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca (GU L 41 del 18.2.2016, pag. 22).

**DECISIONE (PESC) 2019/312 DEL CONSIGLIO****del 21 febbraio 2019****che modifica e proroga la decisione 2014/219/PESC, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 aprile 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/219/PESC <sup>(1)</sup>, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali).
- (2) L'11 gennaio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/50 <sup>(2)</sup>, con cui ha prorogato l'EUCAP Sahel Mali fino al 14 gennaio 2019. Il 7 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2264 <sup>(3)</sup>, che ha stabilito un importo di riferimento finanziario l'EUCAP Sahel Mali fino al 14 gennaio 2019.
- (3) Il 25 giugno 2018, nelle sue conclusioni sul Sahel/Mali, il Consiglio ha evidenziato l'importanza della regionalizzazione della PSDC nel Sahel allo scopo di rafforzare, se del caso, il sostegno civile e militare alla cooperazione transfrontaliera, le strutture di cooperazione regionale — in particolare quelle del G5 Sahel — e la capacità e la titolarità dei paesi G5 Sahel nel far fronte alle sfide in materia di sicurezza nella regione.
- (4) A seguito della revisione strategica dell'EUCAP Sahel, il 25 ottobre 2018 il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare l'EUCAP Sahel fino al 14 gennaio 2021.
- (5) Il 17 dicembre 2018, in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio dei documenti di pianificazione sulla regionalizzazione delle azioni condotte nel Sahel, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/2008 <sup>(4)</sup>, che ha prorogato la missione fino al 28 febbraio 2019, prevedendo un importo di riferimento finanziario fino alla medesima data.
- (6) È pertanto opportuno prorogare la decisione 2014/219/PESC fino al 14 gennaio 2021.
- (7) L'EUCAP Sahel Mali sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2014/219/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUCAP Sahel Mali tra il 1° marzo 2019 e il 14 gennaio 2021 è pari a 66 930 000 EUR.»;

- 2) all'articolo 18, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Essa si applica fino al 14 gennaio 2021.».

<sup>(1)</sup> Decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21).

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2017/50 del Consiglio, dell'11 gennaio 2017, che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 7 del 12.1.2017, pag. 18).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2017/2264 del Consiglio, del 7 dicembre 2017, che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 324 dell'8.12.2017, pag. 52).

<sup>(4)</sup> Decisione (PESC) 2018/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che modifica e proroga la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 322 del 18.12.2018, pag. 24).

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° marzo 2019.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2019

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

G. CIAMBA

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/313 DELLA COMMISSIONE****del 21 febbraio 2019**

**relativa all'approvazione della tecnologia utilizzata per il generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V, per l'uso in motori a combustione tradizionale e in alcuni motori ibridi di veicoli commerciali leggeri in quanto tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 maggio 2018 il fornitore SEG Automotive Germany GmbH ha inoltrato una domanda di approvazione, in quanto ecoinnovazione, per il generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V per i veicoli della categoria N<sub>1</sub>. La domanda è stata valutata in conformità dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Il generatore-starter a 48 V è una macchina reversibile che può funzionare come motore elettrico che converte l'energia elettrica in energia meccanica, o come generatore che converte l'energia meccanica in energia elettrica al pari di un normale alternatore. La domanda presentata si incentra sulla funzione di generatore del componente in questione.
- (3) Il richiedente propone due metodi diversi per determinare l'efficienza complessiva del sistema, combinando l'efficienza del generatore-starter a 48 V e l'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V. Il primo metodo calcola separatamente l'efficienza del generatore-starter a 48 V e del suo convertitore CC/CC a 48 V/12 V, mentre il secondo calcola, combinandole, l'efficienza del generatore-starter a 48 V e del suo convertitore CC/CC a 48 V/12 V (metodo combinato). Entrambe le procedure di prova sono conformi alle linee guida tecniche per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011.
- (4) Le informazioni fornite nella domanda dimostrano che per i due casi proposti sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014. Di conseguenza, dovrebbe essere approvato in quanto ecoinnovazione il generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V, applicato a veicoli N<sub>1</sub>.
- (5) È opportuno approvare le metodologie di prova per determinare i risparmi di CO<sub>2</sub> derivati dal generatore-starter a 48 V ad alta efficienza di SEG Automotive Germany GmbH (BRM) associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V. Solo le riduzioni di emissioni certificate sulla base di uno dei due metodi di prova stabiliti nella presente decisione possono essere prese in considerazione per determinare i livelli di prestazione specifici di un costruttore in materia di emissioni ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011.
- (6) Al fine di determinare i risparmi di CO<sub>2</sub> generati dal generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V, è necessario stabilire la tecnologia da utilizzare come riferimento per valutare l'efficienza della funzione di generatore. Tenendo conto del giudizio degli esperti, per determinare il risparmio di CO<sub>2</sub> ai sensi della presente decisione è opportuno utilizzare come tecnologia di riferimento un alternatore con un'efficienza del 67 %.

<sup>(1)</sup> GUL 145 del 31.5.2011, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 125 del 26.4.2014, pag. 57).

- (7) Nel caso di veicoli ibridi della categoria  $N_1$  le metodologie di prova sono basate su determinate condizioni valide solo per veicoli per i quali è consentito l'uso di misurazioni senza correzioni, come il consumo di carburante o le emissioni di  $CO_2$  misurate durante la prova di tipo I di cui all'allegato 8 del regolamento UNECE n. 101. Per questo motivo l'ambito della presente decisione copre tutti i veicoli  $N_1$  alimentati da motori a combustione interna ma solo alcuni veicoli ibridi  $N_1$ .
- (8) I risparmi derivanti dal generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V possono essere parzialmente dimostrati attraverso la prova di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione <sup>(3)</sup>. È pertanto necessario garantire che tale copertura parziale sia presa in considerazione nella metodologia di prova relativa ai risparmi di  $CO_2$  derivati dal generatore-starter.
- (9) Se l'autorità di omologazione ritiene che il generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V non soddisfi le condizioni per la certificazione, la domanda di certificazione dei risparmi dovrebbe essere respinta.
- (10) La presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 2020 incluso per quanto riguarda la procedura di prova di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008. Con effetto dal 1° gennaio 2021, le tecnologie innovative devono essere valutate in relazione alla procedura di prova di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (11) Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, si dovrebbe specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa che consiste nel generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

### Approvazione

La tecnologia utilizzata per il generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011, purché la tecnologia innovativa sia installata in veicoli  $N_1$  alimentati da motori a combustione interna, o in veicoli ibridi  $N_1$  per i quali le condizioni di cui al punto 6.3.2, 2) o 3), dell'allegato 8 del regolamento UNECE n. 101 sono soddisfatte.

#### Articolo 2

### Definizioni

Ai fini della presente decisione il generatore-starter a 48 V è una macchina reversibile che può funzionare come motore elettrico che converte l'energia elettrica in energia meccanica, o come generatore che converte l'energia meccanica in energia elettrica al pari di un normale alternatore. La presente decisione si incentra sulla funzione di generatore del componente in questione.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

*Articolo 3***Domanda di certificazione dei risparmi di CO<sub>2</sub>**

1. Un costruttore può richiedere la certificazione dei risparmi di CO<sub>2</sub> derivati da uno o più generatori-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associati a convertitori CC/CC a 48 V/12 V destinati ad essere utilizzati nei veicoli N<sub>1</sub> che rispettano le condizioni di cui all'articolo 1.
2. La domanda di certificazione dei risparmi derivati da uno o più generatori-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associati a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V è corredata da una relazione di verifica indipendente a conferma del fatto che è rispettata la soglia dei risparmi di CO<sub>2</sub> (1 g di CO<sub>2</sub>/km) specificata all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014.
3. L'autorità di omologazione respinge la domanda di certificazione se il generatore-starter associato al convertitore o i generatori-starter associati ai convertitori sono installati in veicoli che non rispettano le condizioni di cui all'articolo 1, oppure se i risparmi di emissioni di CO<sub>2</sub> sono inferiori alla soglia di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 427/2014.

*Articolo 4***Certificazione dei risparmi di CO<sub>2</sub>**

1. La riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> derivante dall'uso di un generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V è determinata utilizzando uno dei due metodi stabiliti nell'allegato.
2. Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO<sub>2</sub> derivati da più di un generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V in relazione a una versione di un veicolo, l'autorità di omologazione determina quale dei generatori-starter associati a un convertitore sottoposti a prova ottiene i risparmi di CO<sub>2</sub> più bassi e registra tali risparmi nella pertinente documentazione di omologazione. Tale valore è indicato anche nel certificato di conformità a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014.
3. L'autorità di omologazione registra la relazione di verifica e i risultati della prova sulla base della quale sono stati determinati i risparmi e, su richiesta, mette tali informazioni a disposizione della Commissione.

*Articolo 5***Codice di innovazione ecocompatibile**

Il codice di innovazione ecocompatibile n. 26 è inserito nella documentazione di omologazione laddove si fa riferimento alla presente decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014.

*Articolo 6***Applicabilità**

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2020.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2019

*Per la Commissione*  
*Il Presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

## ALLEGATO

**Metodologia per la determinazione dei risparmi di CO<sub>2</sub> di un generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V e installato in veicoli che rispettano le condizioni di cui all'articolo 1.**

## 1. INTRODUZIONE

Al fine di determinare le riduzioni delle emissioni di CO<sub>2</sub> ascrivibili all'uso della funzione di generatore del generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH, di seguito «generatore-starter a 48 V» o «generatore-starter», associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V, per uso in veicoli che rispettano le condizioni di cui all'articolo 1, è necessario specificare quanto segue:

- (1) le condizioni di prova;
- (2) le apparecchiature di prova;
- (3) la procedura per determinare l'efficienza totale;
- (4) la procedura per determinare i risparmi di CO<sub>2</sub>;
- (5) la procedura per determinare l'incertezza dei risparmi di CO<sub>2</sub>.

Per determinare i risparmi di CO<sub>2</sub> possono essere utilizzati due metodi alternativi, descritti qui di seguito.

## 2. SIMBOLI, PARAMETRI E UNITÀ

*Simboli latini*

$C_{CO_2}$	—	Risparmi di CO <sub>2</sub> [g CO <sub>2</sub> /km]
CO <sub>2</sub>	—	Biossido di carbonio
CF	—	Fattore di conversione (l/100 km) — (g CO <sub>2</sub> /km) [gCO <sub>2</sub> /l] come definito nella tabella 3
h	—	Frequenza come definita nella tabella 1
i	—	Numero di punti di funzionamento
I	—	Intensità della corrente usata per la misurazione [A]
l	—	Numero di misurazioni del campione per il convertitore CC/CC a 48 V/12 V
m	—	Numero di misurazioni del campione per il generatore-starter a 48 V
M	—	Coppia motrice (Nm)
n	—	Frequenza di rotazione [min <sup>-1</sup> ] come definita nella tabella 1
P	—	Potenza [W]
$s_{\eta_{DCDC}}$	—	Deviazione standard dell'efficienza media del convertitore CC/CC a 48 V/12 V [%]
$s_{\eta_{MG}}$	—	Deviazione standard dell'efficienza del generatore-starter a 48 V [%]
$s_{\eta_{MG}}$	—	Deviazione standard dell'efficienza media del generatore-starter a 48 V [%]
$s_{\eta_{TOT}}$	—	Deviazione standard dell'efficienza totale [%]
$s_{C_{CO_2}}$	—	Deviazione standard dei risparmi totali di CO <sub>2</sub> [g CO <sub>2</sub> /km]
U	—	Tensione di prova usata per la misurazione [V]
v	—	Velocità media di guida del NEDC ( <i>New European Driving Cycle</i> - Nuovo ciclo di guida europeo) [km/h]
$V_{Pe}$	—	Consumo di energia effettiva [l/kWh] come definito nella tabella 2

*Simboli greci*

$\Delta$	—	Differenza
$\eta_B$	—	Efficienza dell'alternatore di riferimento [%]

- $\eta_{\text{DCDC}}$  — Efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V [%]  
 $\overline{\eta}_{\text{DC/DC}}$  — Efficienza media del convertitore CC/CC a 48 V/12 V [%]  
 $\eta_{\text{MG}}$  — Efficienza del generatore-starter a 48 V [%]  
 $\overline{\eta}_{\text{MG}_i}$  — Efficienza media del generatore-starter a 48 V al punto di funzionamento  $i$  [%]  
 $\eta_{\text{TOT}}$  — Efficienza totale [%]

### Pedici

L'indice (i) si riferisce al punto di funzionamento

L'indice (j) si riferisce alla misurazione del campione

MG — generatore-starter (*motor generator*)

m — profilo meccanico

RW — condizioni reali

TA — condizioni di omologazione (NEDC)

B — riferimento

## 3. METODO 1 («METODO SEPARATO»)

### 3.1 Efficienza del generatore-starter a 48 V

L'efficienza del generatore-starter a 48 V è determinata conformemente alla norma ISO 8854:2012, ad eccezione degli elementi specificati nella presente sezione.

La coerenza degli intervalli della frequenza di rotazione del generatore-starter efficiente a 48 V rispetto a quelli di cui alla tabella 1 è attestata dalla documentazione di prova fornita all'autorità di omologazione. Le misurazioni sono effettuate in vari punti di funzionamento, come definito nella Tabella 1. L'intensità della corrente del generatore-starter efficiente a 48 V è definita come la metà della corrente nominale per tutti i punti di funzionamento. Il voltaggio e la corrente di uscita del generatore-starter devono essere mantenuti costanti per ogni frequenza di rotazione, con tensione di 52 V.

Tabella 1

#### Punti di funzionamento

Punto di funzionamento $i$	Periodo di stabilizzazione [s]	Frequenza di rotazione $n_i$ [ $\text{min}^{-1}$ ]	Frequenza $h_i$
1	1 200	1 800	0,25
2	1 200	3 000	0,40
3	600	6 000	0,25
4	300	10 000	0,10

L'efficienza in ciascun punto di funzionamento è calcolata con la formula 1:

Formula 1

$$\eta_{\text{MG}_i} = \frac{60 \cdot U_i \cdot I_i}{2\pi \cdot M_i \cdot n_i} \cdot 100$$

Tutte le misurazioni dell'efficienza sono effettuate consecutivamente almeno cinque (5) volte. La media delle misurazioni si calcola in ciascun punto di funzionamento ( $\overline{\eta}_{\text{MG}_i}$ ).

L'efficienza della funzione di generatore ( $\eta_{MG}$ ) è calcolata con la formula 2:

Formula 2

$$\eta_{MG} = \sum_{i=1}^4 h_i \cdot \overline{\eta_{MG_i}}$$

### 3.2 Efficienza del convertitore CC/CC 48 V/12 V

L'efficienza del convertitore CC/CC 48 V/12 V è determinata nelle seguenti condizioni:

- Tensione in uscita di 14,3 V
- Potenza nominale in uscita del convertitore CC/CC a 48 V/12 V divisa per 14,3 V

La potenza nominale del convertitore CC/CC a 48 V/12 V è la potenza di uscita a regime continuo della parte a 12 V garantita dal costruttore del convertitore CC/CC a condizioni specificate nella norma ISO 8854:2012.

L'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V è misurata consecutivamente almeno cinque (5) volte. Per i calcoli di cui al paragrafo 3.3 è calcolata e utilizzata la media di tutte le misurazioni ( $\overline{\eta_{DC/DC}}$ ) effettuate.

### 3.3 Efficienza totale ed energia meccanica risparmiata

L'efficienza totale del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V è calcolata con la formula 3:

Formula 3

$$\eta_{TOT} = \eta_{MG} \times \overline{\eta_{DC/DC}}$$

La funzione di generatore del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V comporta un risparmio di energia meccanica, in condizioni reali ( $\Delta P_{mRW}$ ) e in condizioni di omologazione NEDC ( $\Delta P_{mTA}$ ), come definito nella formula 4.

Formula 4

$$\Delta P_m = \Delta P_{mRW} - \Delta P_{mTA}$$

Dove l'energia meccanica risparmiata in condizioni reali ( $\Delta P_{mRW}$ ) è calcolata secondo la formula 5 e l'energia meccanica risparmiata in condizioni di omologazione NEDC ( $\Delta P_{mTA}$ ) con la formula 6:

Formula 5

$$\Delta P_{mRW} = \frac{P_{RW}}{\eta_B} - \frac{P_{RW}}{\eta_{TOT}}$$

Formula 6

$$\Delta P_{mTA} = \frac{P_{TA}}{\eta_B} - \frac{P_{TA}}{\eta_{TOT}}$$

dove

$P_{RW}$ : potenza necessaria in condizioni reali [W], stimata a 750 W

$P_{TA}$ : potenza necessaria in condizioni di omologazione NEDC [W], stimata a 350 W

$\eta_B$ : efficienza dell'alternatore di riferimento [%], pari a 67 %

### 3.4 Calcolo dei risparmi di CO<sub>2</sub>

I risparmi di CO<sub>2</sub> del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V sono calcolati con la formula 7:

Formula 7

$$C_{CO_2} = \Delta P_m \cdot \frac{V_{Pe} \cdot CF}{v}$$

dove

v: velocità media di guida del NEDC [km/h], pari a 33,58 km/h

V<sub>Pe</sub>: consumo di energia effettiva come definito nella tabella 2:

Tabella 2

#### Consumo di energia effettiva

Tipo di motore	Consumo di energia effettiva (V <sub>Pe</sub> ) [l/kWh]
Benzina	0,264
Benzina turbo	0,280
Diesel	0,220

CF: Fattore di conversione (l/100 km) - (g CO<sub>2</sub>/km) [gCO<sub>2</sub>/l] come definito nella tabella 3

Tabella 3

#### Fattore di conversione del carburante

Tipo di carburante	Fattore di conversione (l/100 km) - (g CO <sub>2</sub> /km) (CF) [gCO <sub>2</sub> /l]
Benzina	2 330
Diesel	2 640

### 3.5 Calcolo del margine statistico

Occorre quantificare il margine statistico dei risultati della metodologia di prova causato dalle misurazioni. Per ciascun punto di funzionamento la deviazione standard è calcolata con la formula 8:

Formula 8

$$s_{\eta_{MGi}} = \frac{s_{\eta_{MGi}}}{\sqrt{m}} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m (\eta_{MGij} - \bar{\eta}_{MGi})^2}{m(m-1)}}$$

La deviazione standard del valore dell'efficienza del generatore-starter efficiente a 48 V (s<sub>η<sub>MG</sub></sub>) è calcolata con la formula 9:

Formula 9

$$s_{\eta_{MG}} = \sqrt{\sum_{i=1}^4 (h_i \cdot s_{\eta_{MGi}})^2}$$

La deviazione standard del valore dell'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V ( $s_{\overline{\eta_{DC/DC}}}$ ) è calcolata con la formula 10:

Formula 10

$$s_{\overline{\eta_{DC/DC}}} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^1 (\eta_{DC/DC_j} - \overline{\eta_{DC/DC}})^2}{1(1-1)}}$$

La deviazione standard dell'efficienza del generatore-starter ( $s_{\eta_{MG}}$ ) e del convertitore CC/CC a 48 V/12 V ( $s_{\overline{\eta_{DC/DC}}}$ ) comportano un'incertezza nel risparmio di CO<sub>2</sub> ( $s_{CO_2}$ ). Tale incertezza è calcolata con la formula 11:

Formula 11

$$s_{CO_2} = \frac{(P_{RW} - P_{TA})}{\eta_{TOT}} \cdot \frac{V_{Pe} \cdot CF}{V} \cdot \sqrt{\left(\frac{s_{\eta_{MG}}}{\eta_{MG}}\right)^2 + \left(\frac{s_{\overline{\eta_{DC/DC}}}}{\overline{\eta_{DC/DC}}}\right)^2}$$

#### 4. METODO 2 («METODO COMBINATO»)

##### 4.1 Efficienza del generatore-starter a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V

L'efficienza del generatore-starter a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V è determinata conformemente alla norma ISO 8854:2012, ad eccezione degli elementi specificati nella presente sezione.

La coerenza degli intervalli di velocità del generatore-starter efficiente a 48 V rispetto a quelli di cui alla tabella 1 è attestata dalla documentazione di prova fornita all'autorità di omologazione.

Le misurazioni sono effettuate in vari punti di funzionamento, come definito nella tabella 1. L'intensità della corrente del generatore-starter efficiente a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V è definita come la metà della corrente nominale del convertitore CC/CC a 48 V/12 V per tutti i punti di funzionamento.

La corrente nominale del convertitore CC/CC a 48 V/12 V è definita come la sua potenza nominale d'uscita divisa per 14,3 V. La potenza nominale del convertitore CC/CC a 48 V/12 V è la potenza di uscita a regime continuo della parte a 12 V garantita dal costruttore del convertitore CC/CC a condizioni specificate nella norma ISO 8854:2012.

Il voltaggio e la corrente di uscita del generatore-starter devono essere mantenuti costanti per ogni velocità, con tensione di 52 V.

L'efficienza in ciascun punto di funzionamento è calcolata con la formula 12:

Formula 12

$$\eta_{TOT_i} = \frac{60 \cdot U_i \cdot I_i}{2\pi \cdot M_i \cdot n_i} \cdot 100$$

Tutte le misurazioni dell'efficienza sono effettuate consecutivamente almeno cinque (5) volte. La media delle misurazioni si calcola in ciascun punto di funzionamento ( $\overline{\eta_{TOT_i}}$ ).

L'efficienza della funzione di generatore ( $\eta_{TOT}$ ) è calcolata con la formula 13:

Formula 13

$$\eta_{TOT} = \sum_{i=1}^4 h_i \cdot \overline{\eta_{TOT_i}}$$

La modalità di misurazione deve consentire di misurare l'efficienza del generatore-starter a 48 V solo per la sua funzione di generatore.

#### 4.2 Dimostrazione dell'applicazione del principio di cautela nella determinazione dell'efficienza del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V

Al fine di utilizzare la procedura di cui nella sezione 4.1 per la determinazione di  $\eta_{TOT}$  occorre dimostrare che l'efficienza del solo generatore-starter a 48 V ottenuta nelle condizioni di cui alla sezione 4.1 è inferiore all'efficienza ottenuta nelle condizioni di cui alla sezione 3.1.

#### 4.3 Energia meccanica risparmiata

La funzione di generatore del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V comporta un risparmio di energia meccanica, in condizioni reali ( $\Delta P_{mRW}$ ) e in condizioni di omologazione ( $\Delta P_{mTA}$ ), come definito nella formula 14.

Formula 14

$$\Delta P_m = \Delta P_{mRW} - \Delta P_{mTA}$$

Dove l'energia meccanica risparmiata in condizioni reali ( $\Delta P_{mRW}$ ) è calcolata secondo la formula 15 e l'energia meccanica risparmiata in condizioni di omologazione ( $\Delta P_{mTA}$ ) con la formula 16:

Formula 15

$$\Delta P_{mRW} = \frac{P_{RW}}{\eta_B} - \frac{P_{RW}}{\eta_{TOT}}$$

Formula 16

$$\Delta P_{mTA} = \frac{P_{TA}}{\eta_B} - \frac{P_{TA}}{\eta_{TOT}}$$

dove

$P_{RW}$ : potenza necessaria in condizioni reali [W], stimata a 750 W

$P_{TA}$ : potenza necessaria in condizioni di omologazione NEDC [W], stimata a 350 W

$\eta_B$ : efficienza dell'alternatore di riferimento [%], pari a 67 %

#### 4.4 Calcolo dei risparmi di CO<sub>2</sub>

I risparmi di CO<sub>2</sub> del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V sono calcolati con la formula 17:

Formula 17

$$C_{CO_2} = \Delta P_m \cdot \frac{V_{pe} \cdot CF}{v}$$

dove

$v$ : velocità media di guida del NEDC [km/h], pari a 33,58 km/h

$V_{pe}$ : consumo di energia effettiva come definito nella tabella 2

$CF$ : fattore di conversione (l/100 km) - (g CO<sub>2</sub>/km) [gCO<sub>2</sub>/l] come definito nella tabella 3

#### 4.5 Calcolo del margine statistico

Occorre quantificare il margine statistico dei risultati della metodologia di prova causato dalle misurazioni. Per ciascun punto di funzionamento la deviazione standard è calcolata con la formula 18:

Formula 18

$$s_{\eta_{TOT_i}} = \frac{s_{\eta_{TOT_i}}}{\sqrt{m}} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m (\eta_{TOT_{ij}} - \bar{\eta}_{TOT_i})^2}{m(m-1)}}$$

La deviazione standard del valore dell'efficienza del generatore-starter efficiente a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V ( $s_{\eta_{TOT}}$ ) è calcolata con la formula 19:

Formula 19

$$s_{\eta_{TOT}} = \sqrt{\sum_{i=1}^4 (h_i \cdot s_{\eta_{TOTi}})^2}$$

La deviazione standard dell'efficienza del generatore-starter e del convertitore CC/CC a 48 V/12 V comportano un'incertezza nel risparmio di CO<sub>2</sub> ( $s_{C_{CO_2}}$ ). Tale incertezza è calcolata con la formula 20:

Formula 20

$$s_{C_{CO_2}} = \frac{(P_{RW} - P_{TA})}{\eta_{TOT}^2} \cdot \frac{V_{Pe} \cdot CF}{v} \cdot s_{\eta_{TOT}}$$

## 5. ARROTONDAMENTO

Il valore calcolato per i risparmi di CO<sub>2</sub> ( $C_{CO_2}$ ) e il margine statistico del risparmio di CO<sub>2</sub> ( $s_{C_{CO_2}}$ ) devono essere arrotondati al massimo al secondo decimale.

Ciascun valore utilizzato per il calcolo dei risparmi di CO<sub>2</sub> può essere applicato senza arrotondamenti o deve essere arrotondato al numero minimo di decimali che consenta di ottenere un impatto totale massimo (ossia l'impatto combinato di tutti i valori arrotondati) sui risparmi inferiore a 0,25 g di CO<sub>2</sub>/km.

## 6. SIGNIFICATIVITÀ STATISTICA (per entrambi i metodi)

Per ciascun tipo, variante e versione di un veicolo provvisto del generatore-starter efficiente a 48 V occorre dimostrare che l'incertezza sui risparmi di CO<sub>2</sub> calcolati applicando la formula 7 o la formula 17 non è maggiore rispetto alla differenza tra il risparmio totale di CO<sub>2</sub> e la soglia minima di risparmio specificata dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011<sup>(1)</sup> e del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 (cfr. formula 21).

Formula 21

$$MT < C_{CO_2} - s_{C_{CO_2}} - \Delta CO_{2m}$$

dove:

MT: soglia minima [g CO<sub>2</sub>/km]

$C_{CO_2}$ : risparmio totale di CO<sub>2</sub> [g CO<sub>2</sub>/km]

$s_{C_{CO_2}}$ : deviazione standard del risparmio totale di CO<sub>2</sub> [g CO<sub>2</sub>/km]

$\Delta CO_{2m}$ : coefficiente di correzione del CO<sub>2</sub> dovuto alla differenza positiva della massa del generatore-starter efficiente a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V e dell'alternatore di riferimento. Per  $\Delta CO_{2m}$  si utilizzano i dati della tabella 4.

Tabella 4

### Coefficiente di correzione del CO<sub>2</sub> per tener conto della massa in eccesso

Tipo di carburante	Coefficiente di correzione del CO <sub>2</sub> per tener conto della differenza positiva della massa ( $\Delta CO_{2m}$ ) [g CO <sub>2</sub> /km]
Benzina	$0,0277 \cdot \Delta m$
Diesel	$0,0383 \cdot \Delta m$

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

$\Delta m$  (nella tabella 4) è la massa in eccesso dovuta all'installazione del generatore-starter a 48 V e del convertitore CC/CC a 48 V/12 V. È la differenza positiva tra la massa del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V e la massa dell'alternatore di riferimento. La massa dell'alternatore di riferimento è 7 kg. La massa in eccesso deve essere verificata e confermata nella relazione di verifica da presentare all'autorità di omologazione insieme alla domanda di certificazione.

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/314 DELLA COMMISSIONE****del 21 febbraio 2019**

**relativa all'approvazione della tecnologia utilizzata per il generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V, per l'uso in motori a combustione tradizionale e in alcuni motori ibridi di autovetture in quanto tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 maggio 2018 il fornitore SEG Automotive Germany GmbH ha inoltrato una domanda di approvazione in quanto ecoinnovazione per il generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V per i veicoli della categoria M<sub>1</sub>. La domanda è stata valutata in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Il generatore-starter a 48 V è una macchina reversibile che può funzionare come motore elettrico che converte l'energia elettrica in energia meccanica, o come generatore che converte l'energia meccanica in energia elettrica al pari di un normale alternatore. La domanda presentata si incentra sulla funzione di generatore del componente in questione.
- (3) Il richiedente ha proposto due metodi diversi per determinare l'efficienza complessiva del sistema, combinando l'efficienza del generatore-starter a 48 V e l'efficienza di un convertitore CC/CC a 48 V/12 V. Il primo metodo calcola separatamente l'efficienza del generatore-starter a 48 V e del suo convertitore CC/CC a 48 V/12 V, mentre il secondo calcola, combinandole, l'efficienza del generatore-starter a 48 V e quella del suo convertitore CC/CC a 48 V/12 V (metodo combinato). Entrambe le procedure di prova sono conformi alle linee guida tecniche per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009. Rispetto alla metodologia di prova definita nella decisione di esecuzione (UE) 2017/785 della Commissione <sup>(3)</sup> relativa all'approvazione di generatori-starter a 12 V efficienti, le metodologie di prova per generatori-starter a 48 V tengono conto delle specificità di questi ultimi includendo differenti voltaggi e correnti di prova.
- (4) Le informazioni fornite nella domanda dimostrano che per i due metodi proposti sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. Di conseguenza, il generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V e applicato a veicoli M<sub>1</sub> dovrebbe essere approvato come ecoinnovazione.
- (5) È opportuno approvare le metodologie di prova per determinare i risparmi di CO<sub>2</sub> derivanti dal generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V. Solo le riduzioni di emissioni certificate sulla base di uno dei due metodi di prova di cui alla presente decisione possono essere prese in considerazione per determinare i livelli di prestazione specifici di un costruttore in materia di emissioni ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009.

<sup>(1)</sup> GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 194 del 26.7.2011, pag. 19).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/785 della Commissione, del 5 maggio 2017, relativa all'approvazione di generatori-starter a 12 Volt efficienti per l'impiego in autovetture con motore a combustione interna convenzionale quale tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 118 del 6.5.2017, pag. 20).

- (6) Al fine di determinare i risparmi di CO<sub>2</sub> generati dal generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V, è necessario stabilire la tecnologia da utilizzare come riferimento per valutare l'efficienza della funzione di generatore. Tenendo conto del giudizio degli esperti, per determinare il risparmio di CO<sub>2</sub> ai sensi della presente decisione è opportuno utilizzare come tecnologia di riferimento un alternatore con un'efficienza del 67 %.
- (7) Nel caso di veicoli ibridi della categoria M<sub>1</sub>, le metodologie di prova sono basate su determinate condizioni valide solo per veicoli per i quali è consentito l'uso di misurazioni senza correzioni, come il consumo di carburante o le emissioni di CO<sub>2</sub> misurate durante la prova di tipo I di cui all'allegato 8 del regolamento UNECE n. 101. Per questo motivo nell'ambito della presente decisione rientrano tutti i veicoli M<sub>1</sub> alimentati da motori a combustione interna ma solo alcuni veicoli ibridi M<sub>1</sub>.
- (8) I risparmi derivanti dal generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V possono essere parzialmente dimostrati mediante la prova di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione <sup>(4)</sup>. È pertanto necessario garantire che tale copertura parziale sia presa in considerazione nella metodologia di prova relativa ai risparmi di CO<sub>2</sub> derivanti dal generatore-starter.
- (9) Se l'autorità di omologazione ritiene che il generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V non soddisfi le condizioni per la certificazione, la domanda di certificazione dei risparmi dovrebbe essere respinta.
- (10) La presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 2020 incluso per quanto riguarda la procedura di prova di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008. Con effetto dal 1° gennaio 2021, le tecnologie innovative devono essere valutate in relazione alla procedura di prova di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (11) Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>, si dovrebbe specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa del generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

### Approvazione

La tecnologia utilizzata per il generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48V/12V è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, purché la tecnologia innovativa sia installata in veicoli M<sub>1</sub> alimentati da motori a combustione interna, o in veicoli ibridi M<sub>1</sub> per i quali le condizioni di cui al punto 6.3.2, 2) o 3), dell'allegato 8 del regolamento UNECE n. 101 sono soddisfatte.

#### Articolo 2

### Definizioni

Ai fini della presente decisione il generatore-starter a 48 V è una macchina reversibile che può funzionare come motore elettrico che converte l'energia elettrica in energia meccanica, o come generatore che converte l'energia meccanica in energia elettrica al pari di un normale alternatore. La presente decisione si incentra sulla funzione di generatore del componente in questione.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

*Articolo 3***Domanda di certificazione dei risparmi di CO<sub>2</sub>**

1. Un costruttore può richiedere la certificazione dei risparmi di CO<sub>2</sub> derivanti da uno o più generatori-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associati a convertitori CC/CC a 48V/12V destinati ad essere utilizzati nei veicoli M<sub>1</sub> che rispettano le condizioni di cui all'articolo 1.
2. La domanda di certificazione dei risparmi derivanti da uno o più generatori-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associati a un convertitore CC/CC a 48V/12V è corredata da una relazione di verifica indipendente che attesti che è rispettata la soglia dei risparmi di CO<sub>2</sub> (1 g di CO<sub>2</sub>/km) specificata all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
3. L'autorità di omologazione respinge la domanda di certificazione se il generatore-starter associato al convertitore o i generatori-starter associati ai convertitori sono installati in veicoli che non rispettano le condizioni di cui all'articolo 1, oppure se i risparmi di emissioni di CO<sub>2</sub> sono inferiori alla soglia di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 725/2011.

*Articolo 4***Certificazione dei risparmi di CO<sub>2</sub>**

1. La riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> derivante dall'uso di un generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V è determinata utilizzando uno dei due metodi che figurano nell'allegato.
2. Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO<sub>2</sub> derivanti da più di un generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V in relazione a una versione di un veicolo, l'autorità di omologazione determina quale dei generatori-starter associati a convertitori sottoposti a prova ottiene i risparmi di CO<sub>2</sub> più bassi e registra tali risparmi nella pertinente documentazione di omologazione. Tale valore è indicato anche nel certificato di conformità a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
3. L'autorità di omologazione registra la relazione di verifica e i risultati della prova sulla base della quale sono stati determinati i risparmi e, su richiesta, mette tali informazioni a disposizione della Commissione.

*Articolo 5***Codice di innovazione ecocompatibile**

Il codice di innovazione ecocompatibile n. 27 è inserito nella documentazione di omologazione laddove si fa riferimento alla presente decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

*Articolo 6***Applicabilità**

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2020.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2019

*Per la Commissione*  
*Il Presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

## ALLEGATO

**Metodologia per la determinazione dei risparmi di CO<sub>2</sub> di un generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V e installato in veicoli che rispettano le condizioni di cui all'articolo 1**

## 1. INTRODUZIONE

Al fine di determinare le riduzioni delle emissioni di CO<sub>2</sub> ascrivibili all'uso della funzione di generatore del generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH, di seguito «generatore-starter a 48 V» o «generatore-starter», associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V, per uso in veicoli che rispettano le condizioni di cui all'articolo 1, è necessario specificare quanto segue:

- (1) le condizioni di prova;
- (2) le apparecchiature di prova;
- (3) la procedura per determinare l'efficienza totale;
- (4) la procedura per determinare i risparmi di CO<sub>2</sub>;
- (5) la procedura per determinare l'incertezza dei risparmi di CO<sub>2</sub>.

Per determinare i risparmi di CO<sub>2</sub> possono essere utilizzati due metodi alternativi, descritti qui di seguito.

## 2. SIMBOLI, PARAMETRI E UNITÀ

*Simboli latini*

$C_{CO_2}$	—	Risparmi di CO <sub>2</sub> [g CO <sub>2</sub> /km]
CO <sub>2</sub>	—	Biossido di carbonio
CF	—	Fattore di conversione (l/100 km) — (g CO <sub>2</sub> /km) [gCO <sub>2</sub> /l] come definito nella tabella 3
h	—	Frequenza come definita nella tabella 1
i	—	Numero di punti di funzionamento
I	—	Intensità della corrente usata per la misurazione [A]
l	—	Numero di misurazioni del campione per il convertitore CC/CC a 48 V/12 V
m	—	Numero di misurazioni del campione per il generatore-starter a 48 V
M	—	Coppia motrice (Nm)
n	—	Frequenza di rotazione [min <sup>-1</sup> ] come definita nella tabella 1
P	—	Potenza [W]
$s_{\eta_{DCDC}}$	—	Deviazione standard dell'efficienza media del convertitore CC/CC a 48 V/12 V [%]
$s_{\eta_{MG}}$	—	Deviazione standard dell'efficienza del generatore-starter a 48 V [%]
$s_{\eta_{MG}}$	—	Deviazione standard dell'efficienza media del generatore-starter a 48 V [%]
$s_{\eta_{TOT}}$	—	Deviazione standard dell'efficienza totale [%]
$s_{C_{CO_2}}$	—	Deviazione standard dei risparmi totali di CO <sub>2</sub> [g CO <sub>2</sub> /km]
U	—	Tensione di prova usata per la misurazione [V]
v	—	Velocità media di guida del NEDC ( <i>New European Driving Cycle</i> — Nuovo ciclo di guida europeo) [km/h]
$V_{Pe}$	—	Consumo di energia effettiva [l/kWh] come definito nella tabella 2

*Simboli greci*

$\Delta$	—	Differenza
$\eta_B$	—	Efficienza dell'alternatore di riferimento [%]

- $\eta_{\text{DCDC}}$  — Efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V [%]  
 $\overline{\eta_{\text{DC/DC}}}$  — Efficienza media del convertitore CC/CC a 48 V/12 V [%]  
 $\eta_{\text{MG}}$  — Efficienza del generatore-starter a 48 V [%]  
 $\overline{\eta_{\text{MG}_i}}$  — Efficienza media del generatore-starter a 48 V al punto di funzionamento  $i$  [%]  
 $\eta_{\text{TOT}}$  — Efficienza totale [%]

#### Pedici

L'indice (i) si riferisce al punto di funzionamento

L'indice (j) si riferisce alla misurazione del campione

MG — generatore-starter (*motor generator*)

m — profilo meccanico

RW — condizioni reali

TA — condizioni di omologazione (NEDC)

B — riferimento

### 3. METODO 1 («METODO SEPARATO»)

#### 3.1 Efficienza del generatore-starter a 48 V

L'efficienza del generatore-starter a 48 V è determinata conformemente alla norma ISO 8854:2012, ad eccezione degli elementi specificati nella presente sezione.

La coerenza degli intervalli della frequenza di rotazione del generatore-starter efficiente a 48 V rispetto a quelli di cui alla tabella 1 è attestata dalla documentazione di prova fornita all'autorità di omologazione. Le misurazioni sono effettuate in vari punti di funzionamento, come definito nella Tabella. L'intensità della corrente del generatore-starter efficiente a 48 V è definita come la metà della corrente nominale per tutti i punti di funzionamento. Il voltaggio e la corrente di uscita del generatore-starter devono essere mantenuti costanti per ogni frequenza di rotazione, con tensione di 52 V.

Tabella 1

#### Punti di funzionamento

Punto di funzionamento $i$	Periodo di stabilizzazione [s]	Frequenza di rotazione $n_i$ [ $\text{min}^{-1}$ ]	Frequenza $h_i$
1	1 200	1 800	0,25
2	1 200	3 000	0,40
3	600	6 000	0,25
4	300	10 000	0,10

L'efficienza in ciascun punto di funzionamento è calcolata con la formula 1:

Formula 1

$$\eta_{\text{MG}_i} = \frac{60 \cdot U_i \cdot I_i}{2\pi \cdot M_i \cdot n_i} \cdot 100$$

Tutte le misurazioni dell'efficienza sono effettuate consecutivamente almeno cinque (5) volte. La media delle misurazioni si calcola in ciascun punto di funzionamento ( $\overline{\eta_{\text{MG}_i}}$ ).

L'efficienza della funzione di generatore ( $\eta_{MG}$ ) è calcolata con la formula 2:

Formula 2

$$\eta_{MG} = \sum_{i=1}^4 h_i \cdot \overline{\eta_{MG_i}}$$

### 3.2 Efficienza del convertitore CC/CC 48 V/12 V

L'efficienza del convertitore CC/CC 48 V/12 V è determinata nelle seguenti condizioni:

- Tensione in uscita di 14,3 V
- Potenza nominale in uscita del convertitore CC/CC a 48 V/12 V divisa per 14,3 V

La potenza nominale del convertitore CC/CC a 48 V/12 V è la potenza di uscita a regime continuo della parte a 12 V garantita dal costruttore del convertitore CC/CC a condizioni specificate nella norma ISO 8854:2012.

L'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V è misurata consecutivamente almeno cinque (5) volte. Per i calcoli di cui al paragrafo 3.3 è calcolata e utilizzata la media di tutte le misurazioni ( $\overline{\eta_{DC/DC}}$ ) effettuate.

### 3.3 Efficienza totale ed energia meccanica risparmiata

L'efficienza totale del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V è calcolata con la formula 3:

Formula 3

$$\eta_{TOT} = \eta_{MG} \times \overline{\eta_{DC/DC}}$$

La funzione di generatore del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V comporta un risparmio di energia meccanica, in condizioni reali ( $\Delta P_{mRW}$ ) e in condizioni di omologazione NEDC ( $\Delta P_{mTA}$ ), come definito nella formula 4.

Formula 4

$$\Delta P_m = \Delta P_{mRW} - \Delta P_{mTA}$$

Dove l'energia meccanica risparmiata in condizioni reali ( $\Delta P_{mRW}$ ) è calcolata secondo la formula 5 e l'energia meccanica risparmiata in condizioni di omologazione NEDC ( $\Delta P_{mTA}$ ) con la formula 6:

Formula 5

$$\Delta P_{mRW} = \frac{P_{RW}}{\eta_B} - \frac{P_{RW}}{\eta_{TOT}}$$

Formula 6

$$\Delta P_{mTA} = \frac{P_{TA}}{\eta_B} - \frac{P_{TA}}{\eta_{TOT}}$$

dove

$P_{RW}$ : potenza necessaria in condizioni reali [W], stimata a 750 W

$P_{TA}$ : potenza necessaria in condizioni di omologazione NEDC [W], stimata a 350 W

$\eta_B$ : efficienza dell'alternatore di riferimento [%], pari a 67 %

### 3.4 Calcolo dei risparmi di CO<sub>2</sub>

I risparmi di CO<sub>2</sub> del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V sono calcolati con la formula 7:

Formula 7

$$C_{CO_2} = \Delta P_m \cdot \frac{V_{Pe} \cdot CF}{v}$$

dove

v: velocità media di guida del NEDC [km/h], pari a 33,58 km/h

V<sub>Pe</sub>: consumo di energia effettiva come definito nella tabella 2:

Tabella 2

#### Consumo di energia effettiva

Tipo di motore	Consumo di energia effettiva (V <sub>Pe</sub> ) [l/kWh]
Benzina	0,264
Benzina turbo	0,280
Diesel	0,220

CF: Fattore di conversione (l/100 km) — (g CO<sub>2</sub>/km) [gCO<sub>2</sub>/l] come definito nella tabella 3

Tabella 3

#### Fattore di conversione del carburante

Tipo di carburante	Fattore di conversione (l/100 km) — (g CO <sub>2</sub> /km) (CF) [gCO <sub>2</sub> /l]
Benzina	2 330
Diesel	2 640

### 3.5 Calcolo del margine statistico

Occorre quantificare il margine statistico dei risultati della metodologia di prova causato dalle misurazioni. Per ciascun punto di funzionamento la deviazione standard è calcolata con la formula 8:

Formula 8

$$s_{\eta_{MGi}} = \frac{s_{\eta_{MGi}}}{\sqrt{m}} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m (\eta_{MGij} - \bar{\eta}_{MGi})^2}{m(m-1)}}$$

La deviazione standard del valore dell'efficienza del generatore-starter efficiente a 48 V (s<sub>η<sub>MG</sub></sub>) è calcolata con la formula 9:

Formula 9

$$s_{\eta_{MG}} = \sqrt{\sum_{i=1}^4 (h_i \cdot s_{\eta_{MGi}})^2}$$

La deviazione standard del valore dell'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V ( $s_{\eta_{DC/DC}}$ ) è calcolata con la formula 10:

Formula 10

$$s_{\eta_{DC/DC}} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^1 (\eta_{DC/DC_j} - \bar{\eta}_{DC/DC})^2}{1(1-1)}}$$

La deviazione standard dell'efficienza del generatore-starter ( $s_{\eta_{MG}}$ ) e del convertitore CC/CC a 48 V/12 V ( $s_{\eta_{DC/DC}}$ ) comportano un'incertezza nel risparmio di CO<sub>2</sub> ( $s_{CO_2}$ ). Tale incertezza è calcolata con la formula 11:

Formula 11

$$s_{CO_2} = \frac{(P_{RW} - P_{TA})}{\eta_{TOT}} \cdot \frac{V_{Pe} \cdot CF}{V} \cdot \sqrt{\left(\frac{s_{\eta_{MG}}}{\eta_{MG}}\right)^2 + \left(\frac{s_{\eta_{DC/DC}}}{\eta_{DC/DC}}\right)^2}$$

#### 4. METODO 2 («METODO COMBINATO»)

##### 4.1 Efficienza del generatore-starter a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V

L'efficienza del generatore-starter a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V è determinata conformemente alla norma ISO 8854:2012, ad eccezione degli elementi specificati nella presente sezione.

La coerenza degli intervalli di velocità del generatore-starter efficiente a 48 V rispetto a quelli di cui alla tabella 1 è attestata dalla documentazione di prova fornita all'autorità di omologazione.

Le misurazioni sono effettuate in vari punti di funzionamento, come definito nella tabella 1. L'intensità della corrente del generatore-starter efficiente a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V è definita come la metà della corrente nominale del convertitore CC/CC a 48 V/12 V per tutti i punti di funzionamento.

La corrente nominale del convertitore CC/CC a 48 V/12 V è definita come la sua potenza nominale d'uscita divisa per 14,3 V. La potenza nominale del convertitore CC/CC a 48 V/12 V è la potenza di uscita a regime continuo della parte a 12 V garantita dal costruttore del convertitore CC/CC a condizioni specificate nella norma ISO 8854:2012.

Il voltaggio e la corrente di uscita del generatore-starter devono essere mantenuti costanti per ogni velocità, con tensione di 52 V.

L'efficienza in ciascun punto di funzionamento è calcolata con la formula 12:

Formula 12

$$\eta_{TOT_i} = \frac{60 \cdot U_i \cdot I_i}{2\pi \cdot M_i \cdot n_i} \cdot 100$$

Tutte le misurazioni dell'efficienza sono effettuate consecutivamente almeno cinque (5) volte. La media delle misurazioni si calcola in ciascun punto di funzionamento ( $\bar{\eta}_{TOT_i}$ ).

L'efficienza della funzione di generatore ( $\eta_{TOT}$ ) è calcolata con la formula 13:

Formula 13

$$\eta_{TOT} = \sum_{i=1}^4 h_i \cdot \bar{\eta}_{TOT_i}$$

La modalità di misurazione deve consentire di misurare l'efficienza del generatore-starter a 48 V solo per la sua funzione di generatore.

#### 4.2 Dimostrazione dell'applicazione del principio di cautela nella determinazione dell'efficienza del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V

Al fine di utilizzare la procedura di cui nella sezione 4.1 per la determinazione di  $\eta_{TOT}$  occorre dimostrare che l'efficienza del solo generatore-starter a 48 V ottenuta nelle condizioni di cui alla sezione 4.1 è inferiore all'efficienza ottenuta nelle condizioni di cui alla sezione 3.1.

#### 4.3 Energia meccanica risparmiata

La funzione di generatore del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V comporta un risparmio di energia meccanica, in condizioni reali ( $\Delta P_{mRW}$ ) e in condizioni di omologazione ( $\Delta P_{mTA}$ ), come definito nella formula 14.

Formula 14

$$\Delta P_m = \Delta P_{mRW} - \Delta P_{mTA}$$

Dove l'energia meccanica risparmiata in condizioni reali ( $\Delta P_{mRW}$ ) è calcolata secondo la formula 15 e l'energia meccanica risparmiata in condizioni di omologazione ( $\Delta P_{mTA}$ ) con la formula 16:

Formula 15

$$\Delta P_{mRW} = \frac{P_{RW}}{\eta_B} - \frac{P_{RW}}{\eta_{TOT}}$$

Formula 16

$$\Delta P_{mTA} = \frac{P_{TA}}{\eta_B} - \frac{P_{TA}}{\eta_{TOT}}$$

dove

$P_{RW}$ : potenza necessaria in condizioni reali [W], stimata a 750 W

$P_{TA}$ : potenza necessaria in condizioni di omologazione NEDC [W], stimata a 350 W

$\eta_B$ : efficienza dell'alternatore di riferimento [%], pari a 67 %

#### 4.4 Calcolo dei risparmi di CO<sub>2</sub>

I risparmi di CO<sub>2</sub> del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V sono calcolati con la formula 17:

Formula 17

$$C_{CO_2} = \Delta P_m \cdot \frac{V_{pe} \cdot CF}{v}$$

dove

$v$ : velocità media di guida del NEDC [km/h], pari a 33,58 km/h

$V_{pe}$ : consumo di energia effettiva come definito nella tabella 2:

$CF$ : fattore di conversione (l/100 km) — (g CO<sub>2</sub>/km) [gCO<sub>2</sub>/l] come definito nella tabella 3

#### 4.5 Calcolo del margine statistico

Occorre quantificare il margine statistico dei risultati della metodologia di prova causato dalle misurazioni. Per ciascun punto di funzionamento la deviazione standard è calcolata con la formula 18:

Formula 18

$$s_{\eta_{TOT_i}} = \frac{s_{\eta_{TOT_i}}}{\sqrt{m}} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m (\eta_{TOT_{ij}} - \bar{\eta}_{TOT_i})^2}{m(m-1)}}$$

La deviazione standard del valore dell'efficienza del generatore-starter efficiente a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V ( $s_{\eta_{TOT}}$ ) è calcolata con la formula 19:

Formula 19

$$s_{\eta_{TOT}} = \sqrt{\sum_{i=1}^4 (h_i \cdot s_{\eta_{TOTi}})^2}$$

La deviazione standard dell'efficienza del generatore-starter e del convertitore CC/CC a 48 V/12 V comportano un'incertezza nel risparmio di CO<sub>2</sub> ( $s_{C_{CO_2}}$ ). Tale incertezza è calcolata con la formula 20:

Formula 20

$$s_{C_{CO_2}} = \frac{(P_{RW} - P_{TA})}{\eta_{TOT}^2} \cdot \frac{V_{Pe} \cdot CF}{v} \cdot s_{\eta_{TOT}}$$

## 5. ARROTONDAMENTO

Il valore calcolato per i risparmi di CO<sub>2</sub> ( $C_{CO_2}$ ) e il margine statistico del risparmio di CO<sub>2</sub> ( $s_{C_{CO_2}}$ ) devono essere arrotondati al massimo al secondo decimale.

Ciascun valore utilizzato per il calcolo dei risparmi di CO<sub>2</sub> può essere applicato senza arrotondamenti o deve essere arrotondato al numero minimo di decimali che consenta di ottenere un impatto totale massimo (ossia l'impatto combinato di tutti i valori arrotondati) sui risparmi inferiore a 0,25 g di CO<sub>2</sub>/km.

## 6. SIGNIFICATIVITÀ STATISTICA (per entrambi i metodi)

Per ciascun tipo, variante e versione di un veicolo provvisto del generatore-starter efficiente a 48 V occorre dimostrare che l'incertezza sui risparmi di CO<sub>2</sub> calcolati applicando la formula 7 o la formula 17 non è maggiore rispetto alla differenza tra il risparmio totale di CO<sub>2</sub> e la soglia minima di risparmio specificata dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 <sup>(1)</sup> (cfr. formula 21).

Formula 21

$$MT < C_{CO_2} - s_{C_{CO_2}} - \Delta CO_{2m}$$

dove:

MT: soglia minima [g CO<sub>2</sub>/km]

$C_{CO_2}$ : risparmio totale di CO<sub>2</sub> [g CO<sub>2</sub>/km]

$s_{C_{CO_2}}$ : deviazione standard del risparmio totale di CO<sub>2</sub> [g CO<sub>2</sub>/km]

$\Delta CO_{2m}$ : coefficiente di correzione del CO<sub>2</sub> dovuto alla differenza positiva della massa del generatore-starter efficiente a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V e dell'alternatore di riferimento. Per  $\Delta CO_{2m}$  si utilizzano i dati della tabella 4.

Tabella 4

### Coefficiente di correzione del CO<sub>2</sub> per tener conto della massa in eccesso

Tipo di carburante	Coefficiente di correzione del CO <sub>2</sub> per tener conto della differenza positiva della massa ( $\Delta CO_{2m}$ ) [g CO <sub>2</sub> /km]
Benzina	$0,0277 \cdot \Delta m$
Diesel	$0,0383 \cdot \Delta m$

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.L. 125 del 26.4.2014, pag. 57).

$\Delta m$  (nella tabella 4) è la massa in eccesso dovuta all'installazione del generatore-starter a 48 V e del convertitore CC/CC a 48 V/12 V. È la differenza positiva tra la massa del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V e la massa dell'alternatore di riferimento. La massa dell'alternatore di riferimento è 7 kg. La massa in eccesso deve essere verificata e confermata nella relazione di verifica da presentare all'autorità di omologazione insieme con la domanda di certificazione.

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/315 DELLA COMMISSIONE****del 21 febbraio 2019****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri***[notificata con il numero C(2019) 1576]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato.
- (2) Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è legato alla lenta diffusione naturale della malattia tra le popolazioni di suini selvatici ed anche all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata l'8 novembre 2017 e nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nell'Unione europea, pubblicata il 29 novembre 2018 <sup>(5)</sup>.
- (3) Dall'adozione dell'ultima modifica dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE si sono verificati nuovi casi di peste suina africana nei suini selvatici in Bulgaria e in Belgio e nei suini domestici in Romania, dei quali è necessario tenere conto nell'allegato di tale decisione.
- (4) Nel febbraio 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana nei suini selvatici nella regione di Varna in Bulgaria, al di fuori delle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana nei suini selvatici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tale zona della Bulgaria colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

<sup>(1)</sup> GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GUL 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

<sup>(5)</sup> EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068; EFSA Journal 2018;16(11):5494.

- (5) Nel febbraio 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana nei suini selvatici nella regione Luxembourg in Belgio, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana nei suini selvatici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tale zona del Belgio colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (6) Nel febbraio 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Botoșani in Romania, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana nei suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tale zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata ora nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (7) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Bulgaria, Belgio e Romania e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi riportati nelle parti I, II e III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2019

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

## PARTE I

**1. Belgio**

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

— the area is delimited clockwise by:

— Frontière avec la France

— Rue Mersinhat

— N818

— N83: Le Buisson des Cailles

— Rue des Sources

— Rue Antoine

— Rue de la Cure

— Rue du Breux

— Rue Blondiau

— Nouvelle Chiyue

— Rue de Martué

— Rue du Chêne

— Rue des Aubépines

— N85: Rue des Iles, N894: Rue de Chiny, Rue de la Fontenelle, Rue du Millénaire, Rue de la Goulette, Pont saint Nicolas, Rue des Combattants jusque son intersection avec la Rue de la Motte, Rue de la Motte

— Rue de Neufchâteau

— Rue des Bruyères jusque son intersection avec la Rue de la Gaume (N801)

— Rue de la Gaume jusque son intersection avec la Rue de l'Accord

— Rue du Fet

— N40: Route d'Arlon, Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

— Rue du Tombois

— Rue Du Pierroy

— Rue Saint-Orban

— Rue Saint-Aubain

— Rue des Cottages

— Rue de Relune

— Rue de Rulune

— Route de l'Ermitage

— N87: Route de Habay

— Chemin des Ecoliers

— Le Routy

— Rue Burgknapp

— Rue de la Halte

— Rue du Centre

— Rue de l'Eglise

— Rue du Marquisat

- Rue de la Carrière
- Rue de la Lorraine
- Rue du Beynert
- Millewée
- Rue du Tram
- Millewée
- N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,
- Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg
- Frontière avec la France
- La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy
- La N871 jusque son intersection avec la N88
- La N88 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange
- La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange
- La N81 jusque son intersection avec la E25-E411
- La E25-E411 jusque son intersection avec la N894
- La N894 jusque son intersection avec la N801
- La N801 jusque son intersection avec la N891
- La N83 jusque son intersection avec la N85
- La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France

## 2. Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II

in Silistra region:

- whole municipality of Glavititza,
- whole municipality of Tutrakan,
- whole municipality of Dulovo,
- within municipality of Sitovo:
  - Bosna,
  - Garvan,
  - Irnik,
  - Iskra,
  - Nova Popina,
  - Polyana,
  - Popina,
  - Sitovo,
  - Yastrebna,
- within municipality of Silistra:
  - Vetren

in Dobrich region:

- whole municipality of Baltchik,
- whole municipality of General Toshevo,
- whole municipality of Dobrich,
- whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),

- within municipality of Krushari:
    - Severnyak,
    - Abrit,
    - Dobrin,
    - Alexandria,
    - Polkovnik Dyakovo,
    - Poruchik Kardzhievo,
    - Zagortzi,
    - Zementsi,
    - Koriten,
    - Krushari,
    - Bistretz,
    - Efreytor Bakalovo,
    - Telerig,
    - Lozenetz,
    - Krushari,
    - Severnyak,
    - Severtsi,
  - within municipality of Kavarna:
    - Krupen,
    - Belgun,
    - Bilo,
    - Septemvriytsi,
    - Travnik,
  - whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi,
- in Ruse region:
- within municipality of Slivo pole:
    - Babovo,
    - Brashlen,
    - Golyamo vranovo,
    - Malko vranovo,
    - Ryahovo,
    - Slivo pole,
    - Borisovo,
  - within municipality of Ruse:
    - Sandrovo,
    - Proseno,
    - Nikolovo,
    - Marten,
    - Dolno Ablanovo,
    - Ruse,
    - Chervena voda,
    - Basarbovo,
  - within municipality of Ivanovo:
    - Krasen,
    - Bozhichen,

- Pirgovo,
- Mechka,
- Trastenik,
- within municipality of Borovo:
  - Batin,
  - Gorno Ablanovo,
  - Ekzarh Yosif,
  - Obretenik,
  - Batin,
- within municipality of Tsenovo:
  - Krivina,
  - Belyanovo,
  - Novgrad,
  - Dzhulyunitza,
  - Beltzov,
  - Tsenovo,
  - Piperkovo,
  - Karamanovo,
- in Veliko Tarnovo region:
  - within municipality of Svishtov:
    - Sovata,
    - Vardim,
    - Svishtov,
    - Tzarevets,
    - Bulgarsko Slivovo,
    - Oresh,
- in Pleven region:
  - within municipality of Belene:
    - Dekov,
    - Belene,
    - Kulina voda,
    - Byala voda,
  - within municipality of Nikopol:
    - Lozitza,
    - Dragash voyvoda,
    - Lyubenovo,
    - Nikopol,
    - Debovo,
    - Evlogievo,
    - Muselievo,
    - Zhernov,
    - Cherkovitza,
  - within municipality of Gulyantzi:
    - Somovit,
    - Dolni vit,
    - Milkovitsa,

- Shiyakovo,
- Lenkovo,
- Kreta,
- Gulyantzi,
- Brest,
- Dabovan,
- Zagrazhdan,
- Gigen,
- Iskar,
- within municipality of Dolna Mitropoliya:
  - Komarevo,
  - Baykal,
  - Slavovitsa,
  - Bregare,
  - Orehovitsa,
  - Krushovene,
  - Stavertzi,
  - Gostilya,
- in Vratza region:
  - within municipality of Oryahovo:
    - Dolni vadin,
    - Gorni vadin,
    - Ostrov,
    - Galovo,
    - Leskovets,
    - Selanovtsi,
    - Oryahovo,
  - within municipality of Miziya:
    - Saraevo,
    - Miziya,
    - Voyvodovo,
    - Sofronievo,
  - within municipality of Kozloduy:
    - Harlets,
    - Glozhene,
    - Butan,
    - Kozloduy,
- in Montana region:
  - within municipality of Valtchedram:
    - Dolni Tzibar,
    - Gorni Tzibar,
    - Ignatovo,
    - Zlatiya,
    - Razgrad,
    - Botevo,
    - Valtchedram,
    - Mokresh,

- within municipality Lom:
  - Kovatchitza,
  - Stanevo,
  - Lom,
  - Zemphyr,
  - Dolno Linevo,
  - Traykovo,
  - Staliyska mahala,
  - Orsoya,
  - Slivata,
  - Dobri dol,
- within municipality of Brusartsi:
  - Vasilyovtzi,
  - Dondukovo,
- in Vidin region:
  - within municipality of Ruzhintsi:
    - Dinkovo,
    - Topolovets,
    - Drenovets,
  - within municipality of Dimovo:
    - Artchar,
    - Septemvriytzi,
    - Yarlovitza,
    - Vodnyantzi,
    - Shipot,
    - Izvor,
    - Mali Drenovetz,
    - Lagoshevtzi,
    - Darzhanitza,
  - within municipality of Vidin:
    - Vartop,
    - Botevo,
    - Gaytantsi,
    - Tzar Simeonovo,
    - Ivanovtsi,
    - Zheglitza,
    - Sinagovtsi,
    - Dunavtsi,
    - Bukovets,
    - Bela Rada,
    - Slana bara,
    - Novoseltsi,
    - Ruptzi,
    - Akatsievo,
    - Vidin,
    - Inovo,

- Kapitanovtsi,
- Pokrayna,
- Antimovo,
- Kutovo,
- Slanotran,
- Koshava,
- Gomotartsi.

### 3. Cechia

Le seguenti zone della Cechia:

- okres Uherské Hradiště,
- okres Kroměříž,
- okres Vsetín,
- katastrální území obcí v okrese Zlín:
  - Bělov,
  - Biskupice u Luhačovic,
  - Bohuslavice nad Vláří,
  - Brumov,
  - Bylnice,
  - Divnice,
  - Dobrkovice,
  - Dolní Lhota u Luhačovic,
  - Drnovice u Valašských Klobouk,
  - Halenkovice,
  - Haluzice,
  - Hrádek na Vlárské dráze,
  - Hřivínův Újezd,
  - Jestřabí nad Vláří,
  - Kaňovice u Luhačovic,
  - Kelníky,
  - Kladná-Žilín,
  - Kochavec,
  - Komárov u Napajedel,
  - Křekov,
  - Lipina,
  - Lipová u Slavičína,
  - Ludkovice,
  - Luhačovice,
  - Machová,
  - Mirošov u Valašských Klobouk,
  - Mysločovice,
  - Napajedla,
  - Návojná,
  - Nedašov,
  - Nedašova Lhota,
  - Nevšová,
  - Otrokovice,

- Petrůvka u Slavičina,
- Pohořelice u Napajedel,
- Polichno,
- Popov nad Vlárí,
- Poteč,
- Pozlovice,
- Rokytnice u Slavičina,
- Rudimov,
- Řetečov,
- Sazovice,
- Sidonie,
- Slavičín,
- Smolina,
- Spytihněv,
- Svatý Štěpán,
- Šanov,
- Šarovy,
- Štítná nad Vlárí,
- Tichov,
- Tlumačov na Moravě,
- Valašské Klobouky,
- Velký Ořechov,
- Vlachova Lhota,
- Vlachovice,
- Vrbětice,
- Žlutava.

#### 4. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

#### 5. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658403, 659220, 659300, 659400, 659500, és 659602 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901450, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Heves megye 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

- Nógrád megye 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

## 6. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,
- Alsungas novads,
- Durbes novada Dunalkas un Tadaikū pagasts,
- Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,
- Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,
- Rucavas novada Dunikas pagasts.

## 7. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnųjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
- Rietavo savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybė: Barstyčių ir Ylakių seniūnijos,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,
- Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

## 8. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Ruciane — Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,
- gmina Miłki, część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej Giżycko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim,

- gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,
  - gminy Dźwierzuty i Świątajno w powiecie szczycieńskim,
  - gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na wschód i na południe od granicy powiatu miejskiego Elbląg i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 biegnącą od granicy powiatu miejskiego Elbląg do wschodniej granicy gminy Elbląg i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,
  - gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Jeziorany, Jonkowo i Świątki w powiecie olsztyńskim,
  - gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,
  - gmina Zalewo w powiecie iławskim,
- w województwie podlaskim:
- gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,
  - gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
  - gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
  - gmina Poświętne w powiecie białostockim,
  - gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,
  - gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
  - gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim;
- w województwie mazowieckim:
- gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
  - gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbnio i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,
  - gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
  - powiat miejski Ostrołęka,
  - powiat ostrowski,
  - gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,
  - gmina Krasne w powiecie przasnyskim,
  - gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,
  - gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Głinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,
  - gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,
  - gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
  - gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
  - gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,
  - gminy Dobry, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Cegłów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barczackie do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

- gmina Żelechów w powiecie garwolińskim,
  - gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszków i Sieciechów w powiecie kozienickim,
  - gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,
  - powiat żyrardowski,
  - gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,
  - gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
  - gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,
  - gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, Teresin, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew oraz na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 50 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,
  - gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,
  - gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;
- w województwie lubelskim:
- gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Jabłonna, Krzczonów, Jastków, Konopnica, Głusk, Strzyżewice i Wojciechów w powiecie lubelskim,
  - gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Stary Zamość, Komarów-Osada i część gminy wiejskiej Zamość położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie zamojskim,
  - powiat miejski Zamość,
  - gminy Jeziorzany i Kock w powiecie lubartowskim,
  - gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,
  - gminy Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,
  - gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,
  - gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,
  - gmina Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
  - gminy Gorzków, Rudnik i Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,
  - gminy Bełzec, Jarczów, Lubycza Królewska, Rachanie, Susiec, Ułhówek i część gminy Łaszczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,
  - gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,
  - powiat miejski Lublin,
  - gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,
  - gminy Modliborzycze i Potok Wielki w powiecie janowskim;
- w województwie podkarpackim:
- gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików, Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików - na zachód od tej drogi w powiecie lubaczowskim,
  - gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,
  - gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,
  - gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;
- w województwie świętokrzyskim:
- gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,
  - gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

**9. Romania**

Le seguenti zone della Romania:

- Județul Alba,
- Restul județului Argeș care nu a fost inclus în partea III,
- Județul Cluj,
- Județul Harghita,
- Județul Hunedoara,
- Județul Iași,
- Județul Neamț,
- Județul Vâlcea,
- Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
  - Comuna Garla Mare,
  - Hinova,
  - Burila Mare,
  - Gruia,
  - Pristol,
  - Dubova,
  - Municipiul Drobeta Turnu Severin,
  - Eselnița,
  - Salcia,
  - Devesel,
  - Svinița,
  - Gogoșu,
  - Simian,
  - Orșova,
  - Obârșia Closani,
  - Baia de Aramă,
  - Bala,
  - Florești,
  - Broșteni,
  - Corcova,
  - Isverna,
  - Balta,
  - Podeni,
  - Cireșu,
  - Ilovița,
  - Ponoarele,
  - Ilovăț,
  - Patulele,
  - Jiana,
  - Iyvoru Bârzii,
  - Malovat,
  - Bălvănești,
  - Breznița Ocol,
  - Godeanu,
  - Padina Mare,

- Corlăţel,
- Vânju Mare,
- Vânjuleţ,
- Obârşia de Câmp,
- Vânători,
- Vladaia,
- Punghina,
- Cujmir,
- Oprişor,
- Dârvari,
- Căzăneşti,
- Husnicioara,
- Poroina Mare,
- Prunişor,
- Tămna,
- Livezile,
- Rogova,
- Voloiac,
- Siseşti,
- Sovarna,
- Bălăciţa,
- Judeţul Gorj,
- Judeţul Suceava,
- Judeţul Mureş,
- Judeţul Sibiu,
- Judeţul Caraş-Severin.

## PARTE II

**1. Belgio**

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

- the area is delimited clockwise by:
- La frontière avec la France au niveau de Florenville
- La N85 jusque son intersection avec la N83 au niveau de Florenville
- La N83 jusque son intersection avec la N891
- La N891 jusque son intersection avec la N801
- La N801 jusque son intersection avec la N894
- La N894 jusque son intersection avec la E25-E411
- La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler
- La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange
- La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange
- La N88 jusque son intersection avec la N871
- La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy
- La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

## 2. Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

In Varna region

— Within municipality of Beloslav

— Razdelna

— within municipalty of Devnya

— Devnya

— Poveyanovo

— Padina,

— within municipality of Vetrino:

— Gabarnitsa;

— within municipality of Provadiya:

— Staroselets,

— Petrov dol,

— Provadiya,

— Dobrina,

— Manastir,

— Zhitnitsa,

— Tutrakantsi,

— Bozveliysko,

— Barzitsa,

— Tchayka,

— within municipality of Avren:

— Trastikovo,

— Sindel,

— Avren,

— Kazashka reka,

— Yunak,

— Tsarevtsi,

— Dabravino,

— within municipality of Dalgopol:

— Tsonevo,

— Velichkovo,

— within municipality of Dolni chiflik:

— Nova shipka,

— Goren chiflik,

— Pchelnik,

— Venelin,

in Silistra region:

— within municipality of Kaynardzha:

— Voynovo,

— Kaynardzha,

— Kranovo,

— Zarnik,

— Dobrudzhanka,

— Golesh,

- Svetoslav,
  - Polkovnik Cholakovo,
  - Kamentzi,
  - Gospodinovo,
  - Davidovo,
  - Sredishte,
  - Strelkovo,
  - Poprusanovo,
  - Posev,
  - within municipality of Alfatar:
    - Alfatar,
    - Alekovo,
    - Bistra,
    - Kutlovitza,
    - Tzar Asen,
    - Chukovetz,
    - Vasil Levski,
  - within municipality of Silistra:
    - Glavan,
    - Silistra,
    - Aydemir,
    - Babuk,
    - Popkralevo,
    - Bogorovo,
    - Bradvari,
    - Sratzimir,
    - Bulgarka,
    - Tsenovich,
    - Sarpovo,
    - Srebarna,
    - Smiletz,
    - Profesor Ishirkovo,
    - Polkovnik Lambrinovo,
    - Kalipetrovo,
    - Kazimir,
    - Yordanovo,
  - within municipality of Sitovo:
    - Dobrotitza,
    - Lyuben,
    - Slatina,
- in Dobrich region:
- within municipality of Krushari:
    - Kapitan Dimitrovo,
    - Ognyanovo,
    - Zimnitza,
    - Gaber,

- within municipality of Tervel:
  - Brestnitsa,
  - Kolartzi,
- within municipality Shabla:
  - Shabla,
  - Tyulenovo,
  - Bozhanovo,
  - Gorun,
  - Gorichane,
  - Prolez,
  - Ezeretz,
  - Zahari Stoyanovo,
  - Vaklino,
  - Granichar,
  - Durankulak,
  - Krapetz,
  - Smin,
  - Staevtsi,
  - Tvarditsa,
  - Chernomortzi,
- within municipality of Kavarna:
  - Balgarevo,
  - Bozhurets,
  - Vranino,
  - Vidno,
  - Irechek,
  - Kavarna,
  - Kamen briag,
  - Mogilishte,
  - Neykovo,
  - Poruchik Chunchevo,
  - Rakovski,
  - Sveti Nikola,
  - Seltse,
  - Topola,
  - Travnik,
  - Hadzhi Dimitar,
  - Chelopechene.

### 3. Cechia

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- katastrální území obcí v okrese Zlín:
  - Bohuslavice u Zlína,
  - Bratřejov u Vizovic,
  - Březnice u Zlína,
  - Březová u Zlína,
  - Březůvky,

- Dešná u Zlína,
- Dolní Ves,
- Doubravy,
- Držková,
- Fryšták,
- Horní Lhota u Luhačovic,
- Horní Ves u Fryštáku,
- Hostišová,
- Hrobice na Moravě,
- Hvozdná,
- Chrastěšov,
- Jaroslavice u Zlína,
- Jasenná na Moravě,
- Karlovice u Zlína,
- Kašava,
- Klečůvka,
- Kostelec u Zlína,
- Kudlov,
- Kvítkovice u Otrokovic,
- Lhota u Zlína,
- Lhotka u Zlína,
- Lhotsko,
- Lípa nad Dřevnicí,
- Loučka I,
- Loučka II,
- Louky nad Dřevnicí,
- Lukov u Zlína,
- Lukoveček,
- Lutonina,
- Lužkovice,
- Malenovice u Zlína,
- Mladcová,
- Neubuz,
- Oldřichovice u Napajedel,
- Ostrata,
- Podhradí u Luhačovic,
- Podkopná Lhota,
- Provodov na Moravě,
- Prštné,
- Příluky u Zlína,
- Racková,
- Raková,
- Salaš u Zlína,
- Sehradice,
- Slopné,
- Slušovice,

- Štípa,
- Tečovice,
- Trnava u Zlína,
- Ublo,
- Újezd u Valašských Klobouk,
- Velíková,
- Veselá u Zlína,
- Vítová,
- Vizovice,
- Vlčková,
- Všemina,
- Vysoké Pole,
- Zádveřice,
- Zlín,
- Želechovice nad Dřevnicí.

#### 4. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

#### 5. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150, 705450 és 705510 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659601, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670 és 901850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

#### 6. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aizputes novads Kalvenes pagasts,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojas novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,

- Apes novads,
- Auces novads,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novads,
- Dundagas novads,
- Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novads,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kables, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,

- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekules novads,
- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novads,
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novads,

- Tukuma novads,
- Vaiņodes novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

## 7. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Pivašiūnų Simno ir Raitininkų seniūnijos,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė: Būdveičių, Kapčiamiesčio, Krosnos, Kūčiūnų ir Noragėlių seniūnijos,
- Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Židikų ir Sedos seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,

- Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417, Tyrulių, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, ir Šiaulėnų seniūnijos,
- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,
- Širvintų rajono savivaldybės, Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,
- Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryskėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

## 8. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- Gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 biegnącą od granicy powiatu miejskiego Elbląg do wschodniej granicy gminy Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,
- powiat miejski Elbląg,
- gminy Kruklanki, Wydminy, część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn i część gminy wiejskiej Giżycko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na północ od granicy miasta Giżycka i miasto Giżycko w powiecie giżyckim,
- gmina Dubeninki, część gminy Gołdap położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1815N i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 1815N biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 65 w powiecie gołdapskim,
- gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przysań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przysań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
- gminy Olecko, Świętajno, Wieliczki i część gminy Kowale Oleckie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 i na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kowale Oleckie, Guzy, Węzewo, Sokółki biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie oleckim,

- gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,
- gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bisztynek, część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy i miasto Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
- gmina Kolno w powiecie olsztyńskim,
- powiat braniewski,
- gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
- powiat lidzbarski,
- część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- powiat sejneński,
- gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża,
- gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
- powiat hajnowski,
- gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
- część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,
- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
- gminy Boćki, Orla, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,
- powiat suwalski,
- powiat miejski Suwałki,
- powiat augustowski,
- powiat sokólski,
- powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

- gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn i część gminy Kotuń położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków w powiecie siedleckim,
- powiat miejski Siedlce,
- gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
- powiat łosicki,

- gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew oraz na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 50 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,
  - powiat nowodworski,
  - gminy Joniec i Nowe Miasto w powiecie płońskim,
  - gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
  - gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
  - część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
  - gminy Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, część gminy Ceglów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Ceglów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Ceglów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,
  - gminy Borowie, Wilga, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Parysów, Pilawa, Miastków Kościelny, Sobolew i Trojanów w powiecie garwolińskim,
  - powiat otwocki,
  - powiat warszawski zachodni,
  - powiat legionowski,
  - powiat piaseczyński,
  - powiat pruszkowski,
  - gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
  - gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
  - gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,
  - część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
  - powiat miejski Warszawa;
- w województwie lubelskim:
- gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wołyn i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,
  - gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,
  - gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie białskim,
  - powiat miejski Biała Podlaska,
  - gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łączyńskim,
  - część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
  - gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów i Lubartów z miastem Lubartów, w powiecie lubartowskim,
  - gminy Niemce, Garbów i Wólka w powiecie lubelskim,

- gmina Mełgiew i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim,
  - gmina Fajslawice, Izbica, Kraśniczyn, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw, miasto Krasnystaw i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
  - gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
  - gmina Telatyn, Tyszowce i część gminy Łaszczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,
  - część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
  - gmina Grabowiec i Skierbieszów w powiecie zamojskim,
  - gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,
  - gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,
  - gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,
  - gmina Stężycza w powiecie ryckim;
- w województwie podkarpackim:
- gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim.

## 9. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
  - Comuna Vișeu de Sus,
  - Comuna Moisei,
  - Comuna Borșa,
  - Comuna Oarța de Jos,
  - Comuna Suceiu de Sus,
  - Comuna Coroieni,
  - Comuna Târgu Lăpuș,
  - Comuna Vima Mică,
  - Comuna Boiu Mare,
  - Comuna Valea Chioarului,
  - Comuna Ulmeni,
  - Comuna Băsești,
  - Comuna Baia Mare,
  - Comuna Tăuții Magherăuș,
  - Comuna Cicărlău,
  - Comuna Seini,
  - Comuna Ardușat,
  - Comuna Farcasa,
  - Comuna Salsig,
  - Comuna Asuaju de Sus,
  - Comuna Băița de sub Codru,
  - Comuna Bicz,

- Comuna Grosi,
- Comuna Recea,
- Comuna Baia Sprie,
- Comuna Sisesti,
- Comuna Cernesti,
- Copalnic Mănăstur,
- Comuna Dumbrăvița,
- Comuna Cupseni,
- Comuna Șomcuța Mare,
- Comuna Sacaleșeni,
- Comuna Remetea Chioarului,
- Comuna Mireșu Mare,
- Comuna Ariniș,
- Județul Bistrița-Năsăud.

## PARTE III

**1. Lettonia**

Le seguenti zone della Lettonia:

- Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,
- Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

**2. Lituania**

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė,
- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Punios seniūnijos,
- Birštono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,
- Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,
- Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio, Teizių ir Veisiejų seniūnijos,
- Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
- Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio ir Šaukoto seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Kalnų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija.

**3. Polonia**

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Sępólno i część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy w powiecie bartoszyckim,

- gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
- gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
- gmina Banie Mazurskie i część gminy Gołdap położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1815N i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 1815N biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 65 w powiecie gołdapskim,
- część gminy Kowale Oleckie położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy łączącą miejscowości Sokółki, Wężewo, Guzy, Kowale Oleckie do skrzyżowania z drogą nr 65 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie oleckim,

w województwie mazowieckim:

- gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

w województwie lubelskim:

- gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- powiat miejski Chełm,
- gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno-wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,
- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wiryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
- gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,
- gmina Trawniki w powiecie świdnickim,
- gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
- gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,
- gmina Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,
- gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,
- gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,
- gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

w województwie podkarpackim:

- gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików - na wschód od tej drogi w powiecie lubaczowskim.

#### 4. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,
- Judeţul Ialomiţa,
- Judeţul Ilfov,
- Judeţul Prahova,
- Judeţul Sălaj,
- Judeţul Vaslui,
- Judeţul Vrancea,
- Judeţul Teleorman,
- Partea din judeţul Maramureş cu următoarele delimitări:
  - Comuna Petrova,
  - Comuna Bistra,
  - Comuna Repedea,
  - Comuna Poienile de sub Munte,
  - Comuna Vişeu e Jos,
  - Comuna Ruscova,
  - Comuna Leordina,
  - Comuna Rozavlea,
  - Comuna Strâmtura,
  - Comuna Bârsana,
  - Comuna Rona de Sus,
  - Comuna Rona de Jos,
  - Comuna Bocoiu Mare,
  - Comuna Sighetu Marmaţiei,
  - Comuna Sarasau,
  - Comuna Câmpulung la Tisa,
  - Comuna Săpânţa,
  - Comuna Remeti,
  - Comuna Giuleşti,
  - Comuna Ocna Şugatag,
  - Comuna Deseşti,
  - Comuna Budeşti,
  - Comuna Băiuţ,
  - Comuna Cavnic,

- Comuna Lăpuș,
- Comuna Dragomirești,
- Comuna Ieud,
- Comuna Saliștea de Sus,
- Comuna Săcel,
- Comuna Călinești,
- Comuna Vadu Izei,
- Comuna Botiza,
- Comuna Bogdan Vodă,
- Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,
- Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,
- Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.
- Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
  - Comuna Strehăia,
  - Comuna Greci,
  - Comuna Brejnita Motru,
  - Comuna Butoiești,
  - Comuna Stângăceaua,
  - Comuna Grozesti,
  - Comuna Dumbrava de Jos,
  - Comuna Băcles,
  - Comuna Bălăcița,
- Partea din județul Arges cu următoarele comune:
  - Comuna Bârla,
  - Comuna Miroși,
  - Comuna Popești,
  - Comuna Ștefan cel Mare,
  - Comuna Slobozia,
  - Comuna Mozăceni,
  - Comuna Negrași,
  - Comuna Izvoru,
  - Comuna Recea,
  - Comuna Căldăraru,
  - Comuna Ungheni,
  - Comuna Hârsești,
  - Comuna Stolnici,
  - Comuna Vulpești,
  - Comuna Rociu,
  - Comuna Lunca Corbului,
  - Comuna Costești,
  - Comuna Mărăsești,
  - Comuna Poiana Lacului,
  - Comuna Vedea,
  - Comuna Uda,
  - Comuna Cuca,
  - Comuna Morărești,

- Comuna Cotmeanaă,
- Comuna Răchițele de Jos,
- Comuna Drăganu-Olteni,
- Comuna Băbana,
- Comuna Bascov,
- Comuna Moșoaia,
- Municipiul Pitești,
- Comuna Albota,
- Comuna Oarja,
- Comuna Bradu,
- Comuna Suseni,
- Comuna Căteasca,
- Comuna Rătești,
- Comuna Teiu,
- Județul Olt,
- Județul Dolj,
- Județul Arad,
- Județul Timiș,
- Județul Covasna,
- Județul Brașov,
- Județul Botoșani.

## PARTE IV

**Italia**

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»
-



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**